

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

422^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI
e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	«Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione» (799), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori;
GOVERNO		
Variazioni nella composizione	3	«Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità» (823), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori;
SULLA MORTE DI BRUNO KREISKY		
PRESIDENTE	4	«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità» (831), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;
* PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5	«Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità» (1018), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione:		«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (1947);
«Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione» (492), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;		

«Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio» (2102), d'iniziativa del senatore Boato.

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo:
«Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità»:

PAGANI (PSDI), relatore Pag. 7 e passim

* BAUSI (DC) 8 e passim

MONTRESORI (DC) 8

* COLETTA (PRI) 8, 17

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 8

* BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 10 e passim

* TORNATI (PCI) 10, 24

CUTRERA (PSI) 11

SPECCHIA (MSI-DN) 12, 20

FABRIS (DC) 15

* RIZ (Misto-SVP) 15, 16

KESSLER (DC) 15

FABBRI (PSI) 17

NEBBIA (Sin. Ind.) 19

GOLFARI (DC) 27

BONO PARRINO (PSDI) 29

POLLICE (Misto-Verdi Arc.) 33

* PRANDINI, ministro dei lavori pubblici 35

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari» (2267) (Relazione orale):

DE CINQUE (DC), relatore 36, 48

FORTE (PSI) 40, 49

GAROFALO (PCI) 41, 49

CARLI, ministro del tesoro 42

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro 45
e passim

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali» (2370) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SENESI (PCI) 59

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 61

DISEGNI DI LEGGE:

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2370:

REZZONICO (DC) Pag. 61

CHIMENTI (DC), relatore 62

SANTONASTASO, sottosegretario di Stato per i

trasporti 62

MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.) 65

SANESI (MSI-DN) 65

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori» (2378) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FAVILLA (DC), relatore 67, 73, 75

FORTE (PSI) 71

GAROFALO (PCI) 73

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze 74

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1990 82

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 83

Annunzio di presentazione 83

Assegnazione 84

Nuova assegnazione 86

Richieste di parere 87

Presentazione del testo degli articoli 87

Presentazione di relazioni 87

Approvazione da parte di Commissioni per-

manenti 87

GOVERNO

Trasmissione di documenti 88

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interpellanza 89

Annunzio di risposte scritte ad interroga-

zioni 90

Annunzio di interrogazioni 90

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 26 luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Cappuzzo, Carlotto, Ceccatelli, D'Amelio, Dell'Oso, Duò, Evangelisti, Ferrara Maurizio, Foschi, Genovese, Giugni, Ianni, Leone, Macaluso, Mazzola, Montresori, Ranalli, Sanna, Scardaoni, Ventre, Vercesi, Visca, Vitalone.

Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti, ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 27 luglio 1990

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che il Presidente della Repubblica, con decreto in data odierna, ha accettato su mia proposta le dimissioni rassegnate in data 26 luglio 1990 dagli on.li deputati al Parlamento avv. Riccardo Misasi dalla carica di Ministro senza portafoglio con l'incarico per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, avv. Fermo Mino Martinazzoli dalla carica di Ministro della difesa, prof. Sergio Mattarella dalla carica di Ministro della pubblica istruzione, avv. Calogero Mannino dalla carica di Ministro dell'agricoltura e delle foreste e avv. Carlo Fracanzani dalla carica di Ministro delle partecipazioni statali.

Con il medesimo decreto, il Presidente della Repubblica, su mia proposta, ha nominato il prof. Giovanni Marongiu Ministro senza portafoglio con l'incarico per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'avv. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, Ministro della difesa, il prof. Gerardo Bianco, deputato al Parlamento, Ministro della pubblica istruzione, il prof. Vito Saccomandi Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il dott. Franco Piga Ministro delle partecipazioni statali.

F.to ANDREOTTI»

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sulla morte di Bruno Kreisky

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).* Onorevoli colleghi, nella giornata di domenica 29 luglio è scomparso a Vienna uno dei protagonisti della politica europea di questo secolo, Bruno Kreisky.

La sua figura si colloca, nel panorama del socialismo europeo, accanto a quelle di Willy Brandt e Olof Palme che a lui furono vicini nella lotta politica e nell'amicizia personale.

Kreisky era nato nel 1911, al tramonto dell'impero austro-ungarico. Di origine ebraica, ma non praticante, la sua cultura laica e riformistica fu influenzata da quell'intensa attività culturale e politica che caratterizzò l'Austria in generale e Vienna in particolare nel periodo a cavallo della prima guerra mondiale.

Già a sedici anni aveva abbracciato la causa dei lavoratori iscrivendosi al Partito socialista. Per questa sua scelta, e per l'attività conseguente che ne seguì, fu arrestato e incarcerato per due anni e quattro mesi nel 1935. Un'altra condanna «per alto tradimento» ricevette per le parole nobili che pronunciò durante il famoso «processo ai socialisti» sempre nello stesso 1935.

Uscito dal carcere, l'Anschluss significò per lui nuovamente la prigionia e l'esilio. Riparò in Svezia, dove si adoperò per organizzare gli aiuti e l'assistenza all'Austria durante la guerra e nel primo dopoguerra.

La sua attività, negli anni difficili dell'Austria dopo la conclusione della seconda guerra mondiale, fu fondamentale per la conclusione di quel trattato di Stato del 1955 che pose fine a dieci anni di occupazione militare del suo paese e fu determinante per il riconoscimento di quello *status* di neutralità permanente che consentì all'Austria stessa di contribuire con iniziative importanti al mantenimento del dialogo fra i due blocchi contrapposti.

Ministro degli esteri nel 1959, assunse la guida del Partito socialista nel 1967 e lo portò a vincere quattro elezioni di seguito coprendo in tale periodo la carica di cancelliere.

Di lui dobbiamo ricordare in particolare l'impegno e la passione posti in una politica estera intesa come strumento di pace e di dialogo, nel segno di quella «neutralità attiva» che aveva contribuito a ricollocare con dignità l'Austria nel concerto della politica internazionale.

E in questo campo rimane certo da ricordare il contributo di Bruno Kreisky per la soluzione pacifica e meditata del problema medio-orientale.

Toccò in sorte a lui, ebreo, cercare con lungimiranza quei canali di intesa con il mondo arabo capaci di costruire la via della pace e della convivenza fra razze e religioni diverse. Ed è a lui, precursore di una

«casa comune europea» aperta al confronto ed alle iniziative di pace, che il Senato della Repubblica, per mio tramite, rende oggi omaggio.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo si associa all'espressione di commossa commemorazione di questo illustre personaggio della politica europea e apprezza in modo vivissimo le sentite parole che qui ha pronunciato il Presidente del Senato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione» (492), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione» (799), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori;

«Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità» (823), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori;

«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità» (831), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità» (1018), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (1947);

«Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio» (2102), d'iniziativa del senatore Boato

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato, con il seguente titolo: «Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 492, 799, 823, 831, 1018, 1947 e 2102.

Tutti gli articoli del disegno di legge sono stati esaminati e votati.

Restano da trattare alcuni emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi.

Un primo gruppo di tali emendamenti tende ad inserire disposizioni transitorie sull'applicazione della legge. Sono gli emendamenti 21.0.1, dei senatori Montresori ed altri, 21.0.2, del senatore Bausi e 21.0.3, dei senatori Coletta e Covi.

I tre emendamenti sono già stati illustrati dai proponenti e con il consenso della Commissione erano stati accantonati in vista del raggiungimento di un'intesa.

Gli emendamenti sono i seguenti:

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili nonché del contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria hanno applicazione dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel frattempo, all'indennità di espropriazione per le aree edificabili si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

3. In ogni fase del procedimento espropriativo, il soggetto espropriando può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma precedente.

4. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è corrisposto, a partire dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nella misura del:

a) 20 per cento per le domande di concessione presentate entro 6 mesi;

b) 30 per cento per le domande di concessione presentate entro 12 mesi;

c) 50 per cento per le domande di concessione presentate entro 24 mesi».

21.0.2

BAUSI

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili nonché del contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria hanno applicazione dopo 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In questo periodo l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è calcolata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo dell'indennità così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo, il soggetto espropriando può convenire la cessione volontaria del bene; in tal caso l'importo dell'indennità come sopra determinato è ridotto del 20 per cento».

21.0.1

MONTRESORI, GOLFARI, BOSCO, FABRIS

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Norma transitoria)

1. Nei primi 18 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge l'ammontare del contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria, calcolata a norma dei precedenti articoli 5 e 6, è ridotto alla metà.».

21.0.3

COLETTA, COVI

PAGANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, penso di essere in grado di proporre all'Assemblea una formulazione che, recependo parte degli emendamenti presentati, possa riscuotere l'approvazione dell'Assemblea stessa.

Si propone di inserire un articolo 21-bis il cui primo comma è costituito dal primo comma dell'emendamento 21.0.1 dei senatori Montresori ed altri. Esso recita: «1. Le disposizioni della presente legge relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili nonché del contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria hanno applicazione dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il comma 2 recita: «2. Fino a tale data il rilascio delle concessioni edilizie rimane soggetto al contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

Il terzo comma recepisce in parte il quarto comma dell'emendamento 21.0.2 del senatore Bausi e recita: «3. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è corrisposto a partire dalla scadenza del termine di cui al comma 1 nella misura del 50 per cento per le concessioni rilasciate entro sei mesi dalla scadenza del predetto termine». Questa è la nuova formulazione che accoglie in parte gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti 21.0.2, 21.0.1 e 21.0.3 sono d'accordo con la formulazione del nuovo emendamento 21.0.4 del relatore?

* BAUSI. Sono d'accordo.

MONTRESORI. Sì, signor Presidente.

* COLETTA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Quindi i tre emendamenti suddetti si intendono ritirati e sostituiti dal nuovo emendamento presentato dal relatore.

Invito il senatore segretario a darne lettura.

VENTURI, *segretario*. L'emendamento presentato dal relatore è il seguente:

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili nonché del contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria hanno applicazione dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino a tale data il rilascio delle concessioni edilizie rimane soggetto al contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è corrisposto, a partire dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nella misura del 50 per cento per le concessioni rilasciate entro sei mesi dalla scadenza del predetto termine.

21.0.4

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo, pur rimettendosi all'Aula relativamente a questo emendamento come formulato dal relatore, esprime qualche perplessità sull'opportunità di far entrare in vigore la legge, di fatto, in ritardo rispetto all'approvazione, avvertendo tuttavia la compiutezza delle valutazioni tecniche svolte in merito. La preoccupazione quindi che il Governo intende sottolineare in questa sede si riferisce all'inopportunità, dal punto di vista della linearità legislativa, dell'entrata in vigore della legge in ritardo rispetto alla sua approvazione. In particolare la preoccupazione è che questa scelta possa prestarsi a speculazioni che il Governo invece vuole evitare.

Con questa precisazione il Governo, non avendo particolari preferenze e riconoscendo le motivazioni del relatore, si rimette all'Aula, ma sottolinea il proprio pensiero in merito.

BAUSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BAUSI. Signor Presidente, il relatore – secondo le intese assunte – ha giustamente precisato che il terzo comma dell'emendamento nella dizione testè letta dal segretario riporta il quarto comma del mio emendamento, ma tuttavia con una parola diversa rispetto alla versione del relatore stesso che a me sembra importante. Infatti il relatore ha parlato di «concessioni rilasciate entro sei mesi», riferendosi quindi ad un atto che dipende dall'amministrazione comunale, la quale può essere portata a negare il rilascio dal momento che può comportare una riduzione. Viceversa, la dizione sulla quale mi permetterei di richiamare l'attenzione del relatore è la seguente: «50 per cento per le domande di concessione presentate entro sei mesi».

Se il relatore potesse essere d'accordo, questa mi sembrerebbe la formulazione sulla quale concordare.

PAGANI, *relatore*. Senatore Bausi, avevo precisato per l'appunto che il suo emendamento era accolto in parte e un aspetto significativo è proprio quello da lei sottolineato, vale a dire la sostituzione della parola «presentazione» con la parola «rilascio». D'altra parte lei capisce che, se mantenessimo il termine «presentazione», avremmo una tale valanga di progetti presentati per cui il termine di sei mesi si dilaterrebbe oltre ogni misura e credo vanificherebbe – o potrebbe vanificare – gli effetti della legge.

La posizione del senatore Bausi su questo disegno di legge penso sia ormai sufficientemente nota a quest'Aula e si tratta di una posizione legittimamente contraria. Non credo però si possa snaturare il provvedimento con questo emendamento.

Colgo l'occasione anche per dire che le perplessità manifestate dal Governo sono certamente condivisibili, ma è anche vero che sono state presenti al relatore e alla Commissione nel formulare l'emendamento.

Si tratta però di un salto di regime notevole, per cui da questo punto di vista può essere tollerata una gradualità di inserimento della normativa nel contesto del mercato. Quindi, anche se il procedimento non è del tutto corretto – perchè una legge dovrebbe entrare in vigore da un giorno all'altro – in questo caso esso è giustificabile.

Di conseguenza, sostengo l'emendamento e invito i colleghi a volerlo votare.

PRESIDENTE. È quindi chiaro che il senatore Pagani conferma il suo testo. Senatore Bausi, è d'accordo?

* BAUSI. Signor Presidente, ne prendo atto, però indubbiamente si tratta di un emendamento che perde di significato. Infatti, noi affermiamo che vi è una riduzione del 50 per cento se il comune darà la concessione entro sei mesi. In altre parole, rimettiamo alla volontà del debitore la definizione della condizione; una cosa che veramente non ha senso. Poichè forse ci siamo abituati a fare cose senza senso, può darsi che vada bene così!

Invece, mi pare che sia giusto stabilire che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della scadenza del termine di cui al primo comma, le parti interessate possono avere diritto ad una agevolazione non rimessa alla volontà del comune-debitore.

Signor Presidente, se il relatore ritiene e se il Senato è d'accordo, facciamo pure le cose senza senso, perchè a mio giudizio una cosa del genere non ha senso!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.0.4.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, interverrò brevemente.

È la seconda volta che durante l'esame di questo provvedimento mi capita di condividere pubblicamente le perplessità e le critiche che il rappresentante del Governo, sottosegretario Nucara, ha svolto in questa Aula. Anche su questo punto concordo con le perplessità da lui espresse; sarebbero state assai più gravi se la formulazione che coerentemente con la sua impostazione il collega Bausi proponeva fosse stata recepita dal relatore, ma in quel caso avrei votato contro; essendo però la formulazione del relatore più restrittiva rispetto alla richiesta formulata dal collega Bausi, annuncio il nostro voto di astensione.

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TORNATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorremmo che su queste norme transitorie si scivolasse, facendo entrare dalla finestra tutto ciò che era stato mandato fuori dalla porta.

Capisco la previsione dei sei mesi per l'entrata in vigore della legge; due mesi per la costituzione delle Commissioni e altri quattro mesi affinché esse possano iniziare a lavorare e pertanto il termine complessivo a mio avviso è congruo. Però, i meccanismi di riduzione della legge, la non sottile distinzione tra la domanda o il rilascio a noi sembra che tirino in ballo procedure complicate che recano in sé una certa confusione e che creano anche le condizioni per una corsa al rilascio delle concessioni, producendo l'effetto legge ponte; di questo già parliamo.

Noi temiamo molto questo effetto non solo perchè rischia di operare delle forzature nell'applicazione degli strumenti urbanistici, ma perchè crea anche dei problemi alle entrate dei comuni e quindi mette in moto un meccanismo che concorre a rendere più complicata la normativa stessa, diventandone anche un punto debole.

Quindi la nostra non può chiamarsi perplessità, ma contrarietà. Capisco che il rappresentante del Governo esprima al massimo una perplessità, ma (lo ripeto) la nostra non può che essere contrarietà.

Pertanto voteremo contro la proposta avanzata con l'emendamento del relatore.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, esprimo voto favorevole alla proposta del relatore, in quanto il primo comma dell'articolo 21-*bis*, così come riformulato, risponde ad una esigenza tecnica della quale nessuno credo potrà disconoscere il fondamento. Questa stessa legge prevede dei tempi per l'entrata in vigore di alcune modalità di applicazione e tali tempi, fissati in 180 giorni, appaiono prudenti.

Voglio far presente che non si tratta di rinviare – mi rivolgo in particolare al Sottosegretario – l'applicazione di questa legge di 180 giorni; la legge entra in vigore immediatamente, tanto è vero che abbiamo respinto, all'articolo 23, una proposta di questo genere. Quindi l'entrata in vigore della legge permetterà di costruire quelle apparecchiature amministrative che essa prevede e che sono indispensabili per poter poi emanare le disposizioni di applicazione cui fa riferimento l'articolo 21-*bis*. Infatti l'emendamento dei senatori Montresori ed altri, nella sua prima parte, stabilisce che le disposizioni della presente legge relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione, nonché del contributo sul plusvalore, trovano applicazione a partire dai 180 giorni. Si tratta, quindi, di atti di attuazione di provvedimenti che nel frattempo l'autorità amministrativa dovrà mettere a regime. Pertanto, sul primo punto della proposta del relatore, da un punto di vista tecnico, non si può fare alcuna obiezione.

Ritengo anche che si debba esprimere parere favorevole sul secondo punto del comma proposto dal relatore, assicurare cioè che fino a quella data dei 180 giorni vi sia la copertura della legislazione vigente, quindi l'applicabilità dell'articolo 3 della legge n. 10, circa il contributo nei costi di costruzione della legge Bucalossi; altrimenti correremmo il rischio di aver sostituito il contributo sul costo di costruzione con il nuovo meccanismo dell'imposta sul plusvalore delle aree senza che questo però possa trovare applicazione nei 180 giorni di *vacatio* di cui stiamo parlando.

Il problema, allora, si riduce al punto di cui al comma 3, in cui si propone di ridurre del 50 per cento il contributo sul plusvalore per le domande di concessione presentate nei primi sei mesi. Vorrei al riguardo replicare al senatore Bausi che l'incertezza di cui egli parla può essere considerata temperata dal fatto che esistono termini precisi per il rilascio delle licenze di concessione da parte del sindaco e che pertanto competerà all'interessato mettere eventualmente in mora l'amministrazione per godere del regime di agevolazione al 50 per cento di cui in questa sede si discute.

Credo, pertanto, che, garantiti dal termine che la legge già fissa per il rilascio delle concessioni edilizie, non sia vana la proposizione che affida la riduzione del 50 per cento alla presentazione delle domande nel termine di sei mesi. Per converso vi è una posizione contrapposta, sollecitata anche dal Governo, per evitare questo regime di allungaggio

morbido che l'emendamento propone. Noi riteniamo, invece, di poterlo condividere proprio perchè si tratta di un regime destinato ad operare su di un lungo arco di tempo, che sicuramente potrà essere influenzato, ma solo marginalmente, dalla operatività di quei sei mesi, i quali possono costituire nei confronti di un sistema così innovativo una messa in prova utile anche nel senso della buona amministrazione per coloro che devono presentare le domande, fare i calcoli, valutare quanto le commissioni provinciali avranno in questa materia elaborato di innovativo e quanto le amministrazioni pubbliche dovranno quindi decidere in ordine ai vari elementi che caratterizzano il nuovo sistema di applicazione delle plusvalenze fondiari.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà in senso contrario all'emendamento. Abbiamo, infatti, forti preoccupazioni per quanto riguarda questo rinvio relativo all'entrata in vigore della legge, in sostanza, a sei mesi dopo i quali la legge entrerebbe in vigore.

Ricordiamo precedenti esperienze: ad esempio, circa il condono edilizio, il Parlamento lavorava e nel frattempo, non essendovi certezza, si ebbe il *boom* dell'abusivismo. Temiamo che, anche per quanto concerne il discorso che stiamo affrontando, vi possa essere una serie di manovre e di speculazioni.

Quindi, ci potremmo trovare di fronte ad una situazione negativa, favorita proprio dallo spostamento di sei mesi dell'entrata in vigore della legge. Certamente ci rendiamo conto dei problemi che quest'anno potrà creare questo provvedimento; comunque, ritengo che sarebbe stato sufficiente un termine più breve e non certamente quello di 180 giorni.

Per questi motivi, signor Presidente, il Gruppo che rappresento voterà contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22:

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative primarie nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Tali regioni e provincie

adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono principi della presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa».

22.0.2 (Nuovo testo)

RIZ, RUBNER, DUJANY, KESSLER

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Regioni a statuto speciale
e province autonome di Trento e Bolzano)*

1. Sono fatte salve le competenze legislative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Tali regioni e province adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono i principi della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore».

22.0.4

KESSLER, BOATO, DUJANY

Ricordo che i seguenti emendamenti sono stati ritirati:

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative primarie della regione Sicilia, della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano».

22.0.1

KESSLER, BOATO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-ter.

(Regione Valle d'Aosta)

1. Sono fatte salve le competenze legislative della regione Valle d'Aosta, che adeguerà la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono principi della presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa».

22.0.3

DUJANY

Comunico che il senatore Boato ha aggiunto la propria firma all'emendamento 22.0.2.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 22.0.2, nel nuovo testo.

PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 22.0.2 nel nuovo testo.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.0.2.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per lasciare traccia del dibattito su questa materia che riguarda le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di una questione particolarmente complessa che forse in questa sede non possiamo risolvere.

Ovviamente voterò a favore di questo emendamento anche perchè, come giustamente ha ricordato il Presidente, l'ho sottoscritto; comunico inoltre che insieme al senatore Kessler ho ritirato l'emendamento 22.0.4, per convergere sull'emendamento 22.0.2.

L'elemento di problematicità che rimane in relazione a questa materia riguarda il fatto che per le regioni a statuto speciale ci troviamo di fronte ad una grande differenza di competenze. Per le regioni Sicilia e Trentino Alto-Adige e per le province autonome di Trento e Bolzano ci troviamo in presenza di una competenza primaria; per le regioni Sardegna e Friuli Venezia-Giulia ci troviamo in presenza di competenze concorrenti rispetto alla legislazione nazionale, mentre per quanto riguarda la regione Val d'Aosta ci troviamo di fronte ad una competenza integrativa in riferimento alla legislazione statale.

Quindi, a rigore, se avessimo voluto seguire scrupolosamente quanto richiesto nel parere stampato che accompagna il disegno di legge presentato all'Aula, espresso dalla Commissione bicamerale per gli affari regionali, si sarebbe dovuta elaborare o una norma molto articolata oppure tre norme distinte: da una parte in riferimento alle regioni e alle province autonome che hanno competenza primaria, dall'altra in riferimento alle regioni che hanno competenza concorrente e infine in riferimento alla Valle d'Aosta che ha una competenza integrativa. Ciò richiedeva una operazione molto complessa in quanto si sarebbe dovuta fare una ricognizione di tutto l'articolato della legge e cercare di capire, articolo per articolo, quali fossero i riferimenti alle competenze di ciascuna regione. Non so se sarà necessario, durante l'esame di questo provvedimento da parte della Camera dei deputati (oppure in sede di un'eventuale seconda lettura da parte del Senato), arrivare ad una definizione così puntuale; tuttavia, ritengo che sia importante (e lo considero una salvaguardia essenziale anche dal punto di vista costituzionale) l'articolo 22-*bis* in quanto con esso vengono fatte salve esplicitamente le competenze primarie delle regioni e delle province autonome nella materia. Inoltre, con questo emendamento si fa riferimento ai principi generali della presente legge per un adeguamento della legislazione regionale e provinciale da realizzarsi nell'arco di un anno.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, intervengo dopo il senatore Boato per chiedere ai presentatori di questo emendamento, considerato che esso riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, se sia il caso, proprio per comprendere quelle regioni che non hanno competenza primaria, ma hanno competenza di rilievo (per esempio la regione Sardegna), di eliminare la parola «primarie»; in questo modo sarebbero comprese tutte le competenze di tutte le regioni a statuto speciale, sia pure di diverso peso. Chiedo se questo sia possibile.

BOATO. Fare questo può essere molto pericoloso.

PRESIDENTE. Risulta pertanto presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 22.0.2 (nuovo testo) sopprimere la parola: «primarie».

22.0.2/1

FABRIS, BATTELLO, BEORCHIA, KESSLER, ZANGARA, AZZARÀ, GALLO, GRASSI BERTAZZI

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, ovviamente, se si potesse fare un favore a colui che è intervenuto come ultimo oratore...

BOATO. Si tratta del senatore Fabris.

RIZ. Sì, lo conosco, ma ho detto ultimo perchè in precedenza aveva parlato un altro collega, senatore Boato. Sarei ben lieto di dire: togliamo la parola «primarie», ma è evidente che solo in ordine alle competenze primarie vi è l'obbligo di adeguarsi entro un determinato termine a quelle disposizioni che costituiscono principio. Questo è l'insegnamento della Corte costituzionale e non possiamo modificarlo. Sarei lietissimo di poter ampliare l'autonomia (potete immaginarlo, sono un difensore delle autonomie e quindi, se potessimo estenderla anche alla competenza secondaria e alla competenza terziaria, sarei felicissimo), ma realtà vuole che ci si limiti a questi termini. Quindi, riterrei opportuno non modificare l'emendamento.

KESSLER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KESSLER. Signor Presidente, purtroppo le cose si stanno un po' complicando. Mi dispiace dover dire che sono di diverso avviso rispetto

al collega Riz e d'accordo, invece, con la proposta del senatore Fabris, cioè che devono essere salvaguardate sia le competenze primarie, sia le competenze secondarie. Il termine «primarie», probabilmente in modo involontario, siamo stati il senatore Boato ed io ad inserirlo nell'emendamento che poi, per ragioni di semplificazione, abbiamo accettato di ritirare (forse abbiamo fatto male) perchè il nostro emendamento si riferiva soltanto alla regione Sicilia, alla regione Trentino Alto-Adige e alle due province autonome che sono le uniche a detenere competenza primaria in tutta la materia; è stata del resto la stessa Commissione parlamentare per le questioni regionali a rilevare e a suggerire che nella legge venissero fatte salve queste competenze.

A questo punto, se dobbiamo far salve le competenze generali di tutte le regioni, non vedo come non abbia ragione il senatore Fabris a chiedere che si elimini il termine «primarie», con ciò intendendo anche le «secondarie». Infatti, senatore Riz, se c'è un obbligo di adeguamento ai principi generali dell'ordinamento giuridico e, come nel caso specifico, ai principi di una riforma economico-sociale (perchè credo che tale questa legge debba essere considerata), non c'è dubbio che, anche laddove c'è una competenza soltanto secondaria, si innesta l'obbligo di adeguamento da parte della legislazione, essendo questo un limite alla capacità legislativa degli enti autonomi.

Quindi pregherei i colleghi di considerare proprio questo aspetto e di essere d'accordo sull'emendamento presentato dal senatore Riz, però operando una correzione, cioè eliminando la parola «primarie», in modo che siano salvaguardate interamente tutte le competenze legislative.

PRESIDENTE. Senatore Riz, è d'accordo sul subemendamento 22.0.2/1?

* RIZ. Signor Presidente, il senatore Fabris presenta un subemendamento al mio emendamento, con il quale propone di cancellare la parola «primarie» dal testo da me presentato. Vedranno il relatore ed il Governo se accettare questa modifica o meno; per me che sono autonomista ovviamente si tratta di una cosa ancora migliore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul subemendamento 22.0.2/1.

PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, con la dizione «primarie» l'emendamento era molto più chiaro in quanto definiva meglio quali fossero le regioni nelle quali vi è la possibilità di attuare questa legge. Togliendo la parola «primarie», certamente allarghiamo le competenze delle regioni che potranno operare in merito. D'altra parte, si tratta di una scelta squisitamente politica, per cui l'Aula è sovrana nel decidere se ampliare o restringere il campo di applicazione di questa legge. Ovviamente sarebbe meglio che l'applicazione della legge fosse la più uniforme.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è dell'avviso di mantenere l'emendamento così com'è; quindi è contrario al subemendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.2/1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti il nuovo testo dell'emendamento 22.0.2, nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli emendamenti accantonati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Riz e Coletta hanno chiesto di parlare. Ne hanno facoltà.

RIZ. Rinuncio a svolgere la dichiarazione di voto, signor Presidente, fermo restando che voterò a favore di questo provvedimento.

* COLETTA. Anch'io, nel rinunciare a svolgere la dichiarazione di voto, mi limito ad affermare, signor Presidente, che il Gruppo repubblicano voterà a favore del disegno di legge.

Nel corso del dibattito, che si è svolto in quest'Aula, abbiamo presentato alcuni emendamenti per migliorare il testo che siamo chiamati a votare, testo che comunque rappresenta il primo intervento organico in materia di regime dei suoli e procedure di esproprio, dopo il decennio di sostanziale vuoto legislativo, conseguente all'accoglimento delle sentenze n. 5 del 1980 e n. 92 del 1982 della Corte costituzionale. La Consulta, infatti, con le sue pronunce aveva annullato tutto il sistema dell'indennità di esproprio basato sul valore agricolo medio delle aree.

Abbiamo dunque risolto il problema, fornendo così al paese i necessari strumenti per poter coordinare e promuovere una ordinata politica di sviluppo urbanistico, che non può certo prescindere da un'idonea regolamentazione del regime dei suoli.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, esprimo il voto favorevole e la viva soddisfazione dei senatori socialisti per l'importante risultato che si consegue oggi con l'approvazione di questa riforma del regime dei suoli, che è anche riforma delle regole che disciplinano l'indennità di esproprio. La nostra soddisfazione non è egoisticamente motivata dalla constatazione, che peraltro giustifica un legittimo compiacimento, del pressochè integrale accoglimento, nel testo finale del provvedimento, dei principi e degli indirizzi contenuti nel disegno di legge del Gruppo socialista, che reca come primo firmatario il collega Cutrera, un compagno che ha portato nell'attività parlamentare il meglio della sua cultura giuridica e della sua significativa esperienza professionale; siamo soddisfatti perchè siamo

convinti che la legge costituisca un successo della moderna cultura di governo ed uno strumento moderno al servizio dei pubblici poteri, in vista del perseguimento del bene comune.

Questo provvedimento può infatti essere visto come un atto politico che contrasta con la tendenza alla mitizzazione di tutto ciò che odora di mercato e di privato e alla svalutazione del ruolo delle istituzioni pubbliche. Nei prossimi anni, non solo per sanare il contenzioso arretrato e per dare certezza e trasparenza ai rapporti fra privati e pubbliche amministrazioni, vi sarà bisogno di espropriare aree in attuazione dei piani elaborati dai comuni, per saldare risanamento, salvaguardia ambientale e buon uso del territorio, per costruire città e comunità a misura d'uomo, per dare vita a una civiltà urbana diversa da quella che si è espressa nelle magalopoli tentacolari, prive o povere di spazi, strutture e impianti pubblici. In vista di questi obiettivi, l'innovazione legislativa che si concreta oggi era ed è un *prius* necessario ed uno strumento propulsivo utilissimo.

Le scelte di politica urbanistica che costituiscono l'impalcatura del provvedimento sono chiare, distinte e semplici nella loro essenzialità: in primo luogo, rendere indifferenti i proprietari di aree alle destinazioni di piano e assicurare una sostanziale parità di trattamento economico tra diversi soggetti proprietari; in secondo luogo, finanziare la pianificazione urbanistica, che comporta un'azione di espropriazione non più compressa, ma estesa a quanto richiede il perseguimento dell'interesse della collettività con il nuovo prelievo ispirato ad esigenze di giustizia, rappresentato dal contributo a carico di chi beneficia di una maggiore opportunità edificabile rispetto all'indice convenzionale di edificabilità.

Per cogliere compiutamente la pregnante rilevanza politica della legge al nostro esame, giova ricercare la connessione che c'è - ed è strettissima - fra riforma del regime dei suoli, legge sulla difesa del suolo e istitutiva delle autorità di bacino e legge di riforma dei poteri locali appena entrata in vigore. Sono tre provvedimenti che caratterizzano positivamente la decima legislatura; essi lasceranno un segno nella vita politica e sociale del paese e favoriranno il ripristino del primato della politica nel senso più nobile dell'espressione, della politica cioè intesa non come terreno limaccioso degli scontri di potere tra ristrette oligarchie, ma come insieme di regole, di decisioni e di comportamenti volti a risolvere i problemi della gente ispirandosi all'interesse generale della collettività.

La nuova legge sulle autonomie, separando la responsabilità e la direzione politica dalla gestione amministrativa, concorre a consolidare le finalità di trasparenza e di corretta ed imparziale amministrazione che si realizzeranno, grazie a questa legge sui suoli, nelle procedure espropriative.

Richiamando un concetto caro al nostro collega senatore a vita Norberto Bobbio, si potrebbe affermare che questa riforma assicura la preminenza e la prevalenza del governo delle leggi sul governo degli uomini, che è la via migliore e più sicura per garantire l'imparzialità e, quindi, la moralità politica delle scelte della pubblica amministrazione, al riparo da favoritismi e patteggiamenti che spesso tendono a sconfinare nel clientelismo o addirittura nella corruzione.

Si parla molto, da qualche tempo a questa parte, della necessità di salvaguardare i diritti dei cittadini; orbene, quando questi diritti sono ridotti ad una concessione oppure dipendono dalla collocazione di una linea tracciata sulle mappe di un piano regolatore, una linea che ha la magica virtù di locupletare qualcuno e di impoverire il vicino, essi si affievoliscono fino a degradarsi al rango di favori più o meno commercializzati: è la politica che diventa mercato. Ecco perchè l'opzione apparentemente rigorosa e drasticamente antiquiritaria della legge Sullo non ha a suo tempo avuto fortuna; certo, anche perchè è ancor solida in Italia la concezione romanistica del diritto di proprietà esteso *usque ad inferos et ad sidera*, ma soprattutto perchè essa dava luogo a sperequazioni inaccettabili. E così la parabola della politica urbanistica italiana, iniziata agli albori del centro-sinistra, proseguita con la legge Bucalossi, caratterizzata poi dal vuoto legislativo connesso alle pronunce della Corte costituzionale, trova oggi finalmente un importante punto di approdo ispirato ai valori del riformismo, che si compongono di equità, ma anche di equilibrio, di senso pratico e di buon senso.

Per essere completa questa parabola urbanistica deve concludersi con l'approvazione di una legge urbanistica generale. Il provvedimento odierno è non solo la premessa per questa riforma globale, ma è una componente essenziale dell'affresco più completo al quale occorre ormai metter mano.

I senatori socialisti sono grati al relatore, al senatore Cutrera, al Presidente della Commissione, ai membri della stessa e ai Gruppi di maggioranza che hanno cooperato per il varo di quella che ben si può definire «legge Cutrera-Pagani-Prandini».

Consideriamo molto significativi e politicamente rilevanti il dialogo e le convergenze registrati con i Gruppi dell'opposizione.

Il nostro convinto voto favorevole si unisce alla speranza che la Camera dei deputati possa presto confermare il provvedimento senza intaccarne l'ispirazione originaria e l'intelaiatura fondamentale, in modo che il paese e i pubblici amministratori possano presto disporre di questa buona legge per il buon governo del territorio e per il rispetto e l'inveramento dei diritti dei cittadini.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, il testo del disegno di legge che stiamo votando nasce come compromesso tra le pressioni degli interessi privati dei costruttori e dei proprietari dei suoli, molti dei quali hanno speculato come hanno potuto sul principio di proprietà, e una sincera attenzione agli interessi pubblici rappresentati dal diritto e dal dovere delle amministrazioni locali di procurarsi spazi per l'edilizia economica e per servizi, in una visione di uso pianificato del territorio; una visione non certo rivoluzionaria, ma solo di buon governo, quale è praticata nei paesi capitalistici che hanno un potere economico meno arrogante del nostro.

Nella discussione e nel dibattito sono apparse chiare le diverse ideologie presenti in Parlamento sull'uso del territorio. Da una parte alcuni colleghi hanno chiesto un aumento dell'indice di edificabilità, vale a dire della densità di occupazione del territorio; dall'altra i colleghi del Gruppo comunista ed il senatore Boato hanno chiesto una diminuzione, rispetto ai valori indicati dalla Commissione, della densità di edificazione sul territorio. È stata approvata fortunatamente questa seconda impostazione, che corrisponde, del resto, ad una delle elementari leggi dell'ecologia, quella che afferma che ogni territorio ha una sua capacità portante limitata; quando la presenza umana supera tale limite, si va incontro a fenomeni di congestione e di caos, quello che siamo abituati a riconoscere ogni giorno nelle nostre città.

Tale congestione deriva proprio da un eccesso di costruzioni rispetto alla capacità portante di una zona. Quel *plafond de densité* di cui hanno parlato vari colleghi, alcuni a favore ed altri per criticarne l'ispirazione, deriva sostanzialmente da principi elementari di ecologia urbana, che riconoscono che la violazione, nel nome del profitto privato, della massima capacità ricettiva di un territorio si traduce in costi collettivi.

Molti altri punti avrebbero potuto essere migliorati; molti emendamenti migliorativi, come, ad esempio, quelli relativi all'entità della parte di plusvalore avocata alla collettività, nell'interesse pubblico, sono stati respinti per non disturbare l'interesse privato. Si sarebbe potuto fare molto meglio per dare al paese una legge veramente importante sul regime dei suoli.

Con l'approvazione di questo disegno di legge il paese ha soltanto poche indicazioni capaci di regolare i rapporti fra proprietà privata ed amministrazioni locali. È un disegno di legge che va comunque in direzione contraria alla politica corrente, che prevede la svendita e la sdemanializzazione dei beni collettivi, fino allo scandalo della vendita degli usi civici, proposta da alcuni colleghi e attualmente in discussione alla Camera.

Con questo provvedimento in qualche modo la collettività riesce a recuperare a prezzi non eccessivi alcuni pezzi di proprietà privata, sempre però con vantaggi per i privati e a spese della collettività.

Per gli aspetti positivi, anche se non molto numerosi, del disegno di legge rispetto ai molti suoi limiti, la Sinistra indipendente esprime il suo voto di astensione.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, dirò subito che la mia parte politica voterà contro questo provvedimento legislativo, intanto perchè si è persa una importante occasione, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, per rivedere la normativa urbanistica. In sede di Commissione abbiamo parlato di questo, ma è prevalsa la tesi riduttiva, cioè quella tendente a limitarsi al discorso degli espropri.

In sostanza, ci troviamo di fronte ad un compromesso mal riuscito. Si poteva e si doveva fare di più dopo tanti anni di attese, di incertezze e

dopo varie pronunce della Corte costituzionale, dopo i danni arrecati ai cittadini e le difficoltà in cui si sono dibattuti i comuni. Non si è voluto fare questo, ma si è patteggiato e si è raggiunto – lo ripeto – un compromesso che riteniamo negativo.

Inoltre, vi è un principio fondamentale che riguarda l'appartenenza dello *ius aedificandi* al diritto di proprietà. Anche a questo proposito, la maggioranza dell'Aula, pur allontanandosi da un discorso oramai superato riguardante la legge n. 10 del 1977, allorquando si volle scindere lo *ius aedificandi* dal diritto di proprietà, non ha avuto il coraggio di andare sino in fondo, perchè solo in parte si è riconosciuta l'appartenenza del primo al secondo. In altre parole, si è raggiunta una soluzione intermedia e si è riconosciuto al diritto di proprietà un indice minimo di edificabilità.

Ovviamente non ci troviamo d'accordo con questa scelta e questo è un ulteriore motivo di insoddisfazione.

Vi è poi un altro principio importante, quello del serio ristoro, cioè la contropartita da dare ai proprietari delle aree espropriate. Anche in questo caso si è raggiunta una soluzione non condivisibile da parte nostra, perchè il serio ristoro dovrebbe identificarsi attraverso coefficienti automatici che certamente, come qualcuno ha già detto, sono poi corretti da altri meccanismi; però riteniamo che non sia stato raggiunto lo scopo indicato dalla Corte costituzionale e da una serie di altre sentenze.

Inoltre – lo ha già detto il presidente Filetti nel suo egregio intervento in sede di discussione generale – le procedure sono troppo macchinose, per cui riteniamo che ciò possa essere di pregiudizio all'applicazione di questo provvedimento, tant'è che – diciamolo chiaramente – si è ritenuto di prendere sei mesi di tempo per far chiarezza e per «oliare» questi meccanismi.

Noi avremmo preferito – e lo ha chiesto il presidente Filetti – una semplificazione delle procedure; in merito a ciò non abbiamo ottenuto alcuna risposta positiva, il discorso è rimasto tale e quale, per cui questo è un ulteriore motivo di insoddisfazione.

Debbo aggiungere che non è stato raggiunto un obiettivo, per noi fondamentale, che rientra nei discorsi che la mia parte politica ha sempre fatto in questa materia, cioè l'indifferenza dei proprietari rispetto alla destinazione dei suoli.

In effetti, dovevamo cercare di raggiungere questo obiettivo proprio per evitare il più possibile scelte clientelari, speculazioni, eccetera. Si è cercato di fare qualche cosa ma – diciamolo chiaramente, ripeto cose che anche alcuni componenti della maggioranza hanno già affermato – questo obiettivo non è stato affatto raggiunto.

Inoltre, la legge al nostro esame verrà tra poco licenziata dal Senato – mi auguro che tra non molto farà la stessa cosa la Camera dei deputati, perchè è meglio avere una legge, sia pure non condivisibile, che non averla proprio – senza che sia stata quantificata con esattezza la spesa occorrente per far fronte alla situazione pregressa.

In sede di Commissione più volte abbiamo chiesto di conoscere almeno dei dati approssimativi sull'ammontare dell'arretrato e su quanto i comuni, per esempio, dovrebbero pagare a proposito degli espropri.

Il Governo ha «alzato le spalle» dicendo di trovarsi nell'impossibilità di fornirci dei dati, sia pure approssimativi. Noi avevamo chiesto di fare delle indagini precise e di prendere ancora un po' di tempo per avere questi elementi in maniera poi da poter affiancare alla legge una norma finanziaria per far diventare questo provvedimento un fatto concreto. Sarebbe infatti veramente demagogico, cari colleghi, dopo tanti anni, licenziare una legge su una materia così delicata senza poi avere - come anche attualmente non abbiamo e sfido chiunque a dimostrare il contrario - i fondi sufficienti per dare applicazione alla legge stessa. Anche qui demagogia, pressappochismo; si è voluto chiudere il discorso rinviando a tempi migliori la parte relativa ai finanziamenti occorrenti per l'applicazione della legge.

Sono questi alcuni motivi della nostra insoddisfazione. Ci saremmo poi aspettati che almeno nel corso dell'esame il provvedimento venisse modificato e invece così non è stato. Abbiamo addirittura assistito a peggioramenti del testo portato all'esame dell'Aula. Mi riferisco in particolare a due punti, che hanno tra l'altro suscitato le proteste di diverse parti interessate. Il primo di tali peggioramenti si riferisce alla riduzione degli indici territoriali di edificabilità. Sono stati approvati due emendamenti, l'uno dei colleghi comunisti, l'altro del senatore Boato e del suo Gruppo, e forse non tutti si sono resi conto della loro importanza. Certo è che la maggioranza era latitante e quindi ora non possiamo che augurarci che almeno a questo la Camera ponga riparo, innalzando nuovamente tali indici, altrimenti ci troveremmo davvero in una situazione in cui i cittadini sarebbero fortemente penalizzati.

Il secondo peggioramento lo abbiamo avuto per quanto concerne la materia dei vincoli, che già fa tanto discutere e che ha dato anch'essa il via ad una precisa sentenza della Corte costituzionale. Ciò nonostante il Governo, nei tempi passati, è andato avanti con varie proroghe, di fatto espropriando il cittadino del proprio bene. Avevamo adesso l'occasione per applicare dei principi fondamentali: o si procedeva all'espropriazione o quanto meno i vincoli dovevano avere una durata certa, ma ben limitata nel tempo.

Già a suo tempo non condividemmo la proposta scaturita dalla Commissione, tanto è vero che proponemmo una riduzione della durata di tali vincoli. Qui in Aula, invece, è stato addirittura approvato un emendamento del relatore, che raccoglieva proposte provenienti da altre parti, con il quale si sono allungati in maniera spropositata i tempi di durata di questi vincoli. Abbiamo quindi una parziale espropriazione di fatto della proprietà dei cittadini, senza che si vada verso il discorso dell'esproprio. Riteniamo, pertanto, che la Corte costituzionale dovrà occuparsi di questa materia perchè, vivaddio, in Italia ancora vige il principio del diritto di proprietà garantito, sia pure in certi ambiti ed entro certi limiti.

È inoltre stato recepito un discorso già contenuto nel testo licenziato dalla Commissione, quello cioè che pone in situazioni diverse i comuni che già hanno un piano regolatore in vigore rispetto ai comuni che lo devono adottare. Si stabilisce, cioè, nel testo che questa Aula si accinge a licenziare a maggioranza, giacchè noi voteremo in modo contrario, che per i comuni che hanno già un piano regolatore approvato i termini decorrono dall'entrata in vigore della legge. Quindi

potrebbe accadere che un comune ha approvato un piano regolatore venti, quindici o dieci anni fa, cui bisogna aggiungere gli altri anni previsti e quindi avremo comuni e cittadini in situazioni di sperequazione e disparità tra di loro; i cittadini di comuni che dispongono di piani regolatori approvati da tempo saranno soggetti a maggiori limiti per quanto riguarda la loro proprietà, a vincoli di durata maggiore rispetto agli altri. Anche questo è un fatto, per cui credo che un qualsiasi ricorso potrà portare un giudizio negativo da parte della Corte costituzionale rispetto alla scelta fatta da quest'Aula. Come vedete, sono molte le motivazioni alla base del nostro voto contrario.

Abbiamo cercato di dare un apporto presentando degli emendamenti. Certamente non avevamo la pretesa che fossero tutti condivisi dai colleghi, ma ritenevamo che alcuni sarebbero passati. È invece accaduto, onorevole presidente Spadolini, un fatto molto antipatico che ci induce a considerare un altro elemento di contrarietà al disegno di legge in discussione. Avevamo proposto l'emendamento 20.0.1 concernente la presentazione al Parlamento da parte del Ministro dei lavori pubblici di una relazione annuale al fine di un'informazione aggiornata circa l'effettivo impatto della legge. Ritenevamo che tale emendamento potesse essere pacificamente approvato, anche perchè un altro emendamento presentato dai colleghi del Gruppo comunista era sostanzialmente identico ad esso, così come aveva giustamente rilevato il relatore Pagani. È invece accaduto - e protestiamo per questo fatto - che il Presidente di turno dell'Assemblea abbia dichiarato i due emendamenti difformi; ma sfido chiunque si intenda di urbanistica e chiunque sappia leggere l'italiano a dimostrare che i due emendamenti fossero diversi nella sostanza. Il nostro emendamento è stato quindi respinto e francamente non abbiamo capito perchè. Certo sappiamo di non essere molto simpatici, per motivi politici, alla maggior parte dei colleghi di quest'Aula; ma quando ci si trova di fronte ad emendamenti uguali, quando non vi sono questioni politiche di fondo, quando si tratta di decidere a proposito di una semplice relazione che deve essere presentata da un Ministro, correttezza vorrebbe - anche al fine di mantenere buoni rapporti tra i Gruppi parlamentari - che non vi fossero atteggiamenti diversi a seconda della parte politica che presenta il singolo emendamento. Se così non fosse, caro presidente Filetti, dovremmo prendere atto della situazione e trarre le opportune conclusioni da parte nostra, ponendo in essere atteggiamenti diversi nei confronti degli altri Gruppi, sia in Commissione che in Aula, magari quando qualcuno viene a supplicarci di tenere un certo comportamento anzichè un altro al fine di trovare determinate soluzioni. L'atteggiamento che si vorrebbe che noi tenessimo è ipotizzabile solo se vi è un rispetto reciproco, cosa che non è avvenuta nell'occasione che ho citato e ciò rappresenta un altro motivo di contrarietà rispetto al disegno di legge in esame.

Annuncio quindi, in conclusione, e sottolineo ancora una volta il voto negativo del Movimento sociale italiano sul disegno di legge in esame. *(Applausi dalla destra).*

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TORNATI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, deve essere chiaro a tutti noi il valore reale del disegno di legge al nostro esame individuandone bene i limiti, i pregi e i difetti. Una sua valutazione alterata non serve nè al Parlamento nè alle forze progressiste.

La qualità alta del dibattito che si è tenuto in quest'Aula si colloca ben al di sopra del valore del provvedimento. Solo grazie a questa chiarezza potremo riprendere un corretto lavoro sulle questioni fondamentali ancora aperte per il governo del territorio e delle città, così come poco fa auspicava anche il senatore Fabbri. Non posso quindi condividere la valutazione negativa della cultura degli anni '60 che, al contrario di quanto si è detto, molto ha dato al governo reale di tante città. D'altronde nessuna legge può garantire la buona qualità delle classi dirigenti.

Non è vero che non c'è sintonia tra le esigenze della gente e la qualità di quella cultura. Se si escludono posizioni estreme ed astratte, le ispirazioni fondamentali hanno coinciso: per esempio dare la casa con i servizi sociali in proprietà e a basso costo. In molte città ciò è avvenuto; quelle leggi del decennio 1967-'77 hanno lasciato segni positivi ed evidenti.

È inoltre una teoria falsa e fuorviante attribuire ai conflitti tra Stato centrale e regioni i ritardi del nuovo quadro legislativo; lo si diceva ieri per la difesa del suolo e lo si ripete oggi per il nuovo regime dei suoli e degli immobili. Quando un Governo e una maggioranza hanno idee e volontà politica, il contrasto tra centralismo e decentramento lo si supera, a condizione però che la dialettica istituzionale non la si consideri una anomalia, ma una risorsa democratica. La verità è che il non governo, il mercato selvaggio, la non prevenzione non sono la conseguenza di mancate decisioni, ma l'obiettivo di una precisa politica di alcuni ceti sociali e di alcuni centri di potere. Come si faccia, allora, ad elogiare l'azione e l'operato del ministro Prandini in questo settore non l'ho proprio capito, onorevoli colleghi! L'assenza di un disegno di legge del Governo per tanti anni, poi il tentativo di bloccare i nostri lavori, infine i vari assalti del Ministro per imporre strumenti che stravolgono i poteri programmatori degli enti locali e che esaltano le concezioni più esasperate ed anacronistiche dell'iniziativa privata, sono fatti tutti noti. Non credo che possano essere considerati meriti del ministro Prandini!

Ma che legame c'è tra l'evocazione della grande stagione 1967-'77, a cui guardare e da cui prendere stimoli per aprire una nuova e aggiornata stagione sulle grandi questioni del territorio e delle città, e la povera stagione che stiamo vivendo? Non certo i meriti di questo disegno di legge! Forse è proprio la consapevolezza, inespressa, dei suoi limiti.

La verità è che questo disegno di legge è modesto: cerca di mettere ordine in una situazione di caos e arbitrii diffusi, permette al Parlamento e agli enti locali di prendere fiato, taglia un po' di rendita e fa rientrare un po' di soldi nelle casse dei comuni. Una legge come questa - come si è sentito nel dibattito - che chiama in causa grandi

temi culturali, politici ed economici e comporta impegnative e generalizzate revisioni legislative, quando la si elabora e approva in assenza di tensioni alte, non può che portare l'impronta di questa stagione.

Sono d'accordo con il senatore Achilli sul fatto che il disegno di legge e questo dibattito segnalano - o meglio possono segnalare - un timido sussulto che va in controtendenza. È proprio da qui che nascono la nostra disponibilità e il nostro coraggio; abbiamo lavorato con assiduità e spinto nei momenti di stanca, abbiamo contribuito ad apportare al testo alcuni cambiamenti importanti. Come vede il senatore Achilli, siamo coriacei anche in questo senso! Riteniamo, infatti, importanti i risultati del confronto che si è tenuto in Aula: che si siano rivisti in modo sostanziale gli indici convenzionali di edificabilità; che sia stata estesa la possibilità espropriativa dei comuni alle aree terziarie e direzionali; che si sia aperta una possibilità reale di recupero dei maggiori costi per gli espropri effettuati negli anni scorsi, dopo la sentenza della Corte costituzionale; che il Ministero si senta impegnato ad una ricognizione degli oneri pregressi e a prospettare con strumenti pluriennali una soluzione finanziaria per gli enti locali; che il Ministero debba ogni anno dare informazioni complessive «sullo stato dello sviluppo urbanistico del paese, con particolare riferimento all'oggetto della presente legge».

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue TORNATI). Rimane in piedi, irrisolta, la questione di fondo che noi abbiamo posto all'inizio: un nuovo regime dei suoli e degli immobili richiede anche la revisione e il riordino di tutta la materia urbanistica. Le procedure, i piani, i programmi, le risorse finanziarie e l'autonomia impositiva, le nuove leggi in materia di difesa del suolo e di salvaguardia ambientale non possono essere estranee al nuovo regime dei suoli e degli immobili. Il disegno di legge, infatti, risente degli effetti negativi di questa «asportazione chirurgica»! I raccordi con la legislazione vigente, come si è visto, sono precari, incerti, alcune volte confusi o equivoci; non è ben risolto il rapporto tra il disegno di legge e gli strumenti urbanistici; ancora sussiste una differenza ormai poco concepibile tra suoli e immobili, tra «edificabile» e agricolo. Bisogna riconoscere che le forze politiche e culturali progressiste sul sistema delle autonomie locali sono ferme da circa vent'anni; si è elaborato poco di nuovo; si sono isteriliti i confronti; non si è creato un movimento capace di esercitare un ruolo di direzione complessiva delle energie di progresso.

La cultura urbanistica è stata schiacciata tra le divisioni politiche della Sinistra e l'irrompere di forze economiche e finanziarie nel governo delle città. L'imprenditoria edile si è, per lo più, piegata alla rendita speculativa e finanziaria, anche grazie all'assenza di un potere pubblico capace di prospettare programmi finanziari certi e consistenti. Le autonomie locali si sono rinchiusse nel loro «privato» e le possibilità

offerte dal famoso decennio sono state mortificate dalle nuove difficoltà delle restrizioni finanziarie e legislative, mentre le loro organizzazioni venivano paralizzate da collateralismi esasperati e burocratici.

Nel frattempo le nostre città sono cambiate profondamente non solo nell'immagine, ma nel loro assetto materiale, proprietario. Si è diffusa la piccola proprietà, è entrato in scena il capitale finanziario nei centri storici e nel terziario, la fatiscenza edilizia si è estesa alle parti delle città costruite nel dopoguerra e negli anni '60; le espansioni si sono ridotte e i problemi della qualità dei centri costruiti sono diventati sempre più drammatici; il territorio non è più altra cosa dalla città; l'ambiente non è più solo «area protetta» ma nuova capacità di governo del complesso costruito e vivente, dell'economia e della natura.

Cari colleghi, una nuova legge per il regime dei suoli e degli immobili deve stare dentro questi problemi. Questo disegno di legge – per scelte della maggioranza – sta a lato, o meglio lo si è voluto considerare «parte» di un «tutto» mai delineato nelle sue coordinate principali.

È per questo che noi consideriamo il prodotto finale «qualcosa di più di una legge per Napoli scontata e molto meno di una legge quadro sul regime dei suoli e degli immobili».

Ma con questo clima politico nel Parlamento e nel paese, con questa maggioranza e con questo Governo, con la divisione e i ritardi della Sinistra, sarebbe stato prevedibile realisticamente un prodotto diverso? Non credo proprio! D'altra parte i comuni e i privati espropriati vivono nell'illegittimità, precarietà, confusione e arbitrio. La pratica diffusa non è solo quella del pagamento degli indennizzi a prezzo di mercato ma, come molti sanno, anche quella di prezzi più bassi o addirittura maggiorati del 70 per cento e oltre. Si badi bene, spesso in forme «legittime», permesse da leggi speciali (sono almeno 51!).

Il Gruppo comunista aveva proposto all'inizio – non volendo arrendersi a questo «clima» – che si discutesse l'insieme dei problemi (strumentazione, procedure urbanistiche, regime degli immobili e dei suoli, espropri, aspetti finanziari), ma la maggioranza ha scelto un'altra strada: solo regime giuridico dei suoli ed espropriazioni per pubblica utilità. Su questa linea si è dovuto lavorare. Seppure in questo contesto ristretto, alcuni risultati si sono ottenuti e voglio in conclusione ricordarli: un sistema di calcolo degli indennizzi più certo e generalizzato; un taglio consistente (migliorato con gli emendamenti approvati in Aula) e diversificato della rendita urbana alla quale viene comunque concesso un «equo ristoro»; nuove entrate per i comuni che vedono rivalutato l'ormai esangue «costo di costruzione» senza che ciò incida in modo sensibile sul costo della casa; l'estensione anche al terziario e al direzionale dei poteri espropriativi dei comuni; infine, l'avvio del recupero da parte dei comuni dei maggiori oneri finanziari accumulatisi dopo la sentenza della Corte costituzionale.

È da questo complesso di valutazioni, negative e positive, in cui abbiamo individuato i limiti del disegno di legge, che traiamo la convinzione e la conferma del nostro voto di astensione. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

GOLFARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, signor Ministro, noi diamo il voto favorevole a questo disegno di legge anche se non ci fa venir meno qualche preoccupazione, che il Senato ha già ascoltato nelle parole del collega Bausi e in quelle del collega Murmura; non arriviamo ovviamente - ne siamo anzi ben lontani - alla visione catastrofica del collega Specchia che ha parlato di questo provvedimento come di un compromesso mal riuscito. L'interpretazione più corretta dei sentimenti prevalenti nel Gruppo democratico-cristiano rispetto al disegno di legge in discussione è stata riferita dal collega Montresori, il cui appassionato lavoro noi dobbiamo apprezzare. Come egli diceva, la decima legislatura sarà probabilmente ricordata, tra l'altro, anche dalla trilogia legislativa della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo e da questo disegno di legge, provvisoriamente indicato con il n. 492, sulla gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli, la determinazione dell'indennità d'espropriazione.

Aveva ragione il collega Montresori quando parlava di spirito della legge che non è solo quello di calcolare l'indennità di esproprio, ma di organizzare le scelte degli enti locali sul territorio. E ci sembra questa la parte importante della fatica che stiamo in questo momento concludendo, anche se la parte che riguarda le indennità di espropriazione non va sottovalutata. Anche questa parte riveste un'importanza primaria, soprattutto per quelle amministrazioni locali testè elette che si trovano di fronte un contenzioso annoso (si parla di 6.000 miliardi di contenzioso pregresso) ed è giusto che il Senato abbia votato un ordine del giorno che impegna il Governo ad una risoluzione programmata di tale importante questione.

In generale, come dicevano i colleghi intervenuti del mio Gruppo, si tratta di una proposta moderna, di un tentativo serio, anche se non semplice, di introdurre nella legislazione italiana la nozione di indifferenza del valore del suolo secondo gli inviti ripetuti della giurisprudenza della Corte costituzionale. Una proposta moderna è un passo in avanti; lo ripeto qui al collega Libertini che ha parlato con accenti diversi nella sua introduzione, e coerentemente prima il collega Tornati ha fatto eco a quelle parole. Capisco quanto possa costare in termini di una certa cultura urbanistica la rottura di quel principio citato dal collega Libertini della separazione tra diritto di proprietà e diritto di superficie, e capisco anche il rimpianto del collega senatore Achilli verso quel decennio definito «decennio riformatore», ma i tredici anni di vuoto legislativo che il collega Achilli ha considerato una «disattenzione» hanno fatto riflettere in verità pure lui, che infine si appella al senatore Libertini per invitarlo a trovare una soluzione nella *impasse* nella quale ci troviamo. Ed è una *impasse* che si potrebbe riassumere in questi termini: o rimaniamo come adesso, con la legge di Napoli e con le continue cause locali tra privati e amministrazioni, o torniamo a quella vecchia idea (il cui rimpianto appunto ha fatto ancora una volta eco in quest'Aula) dell'esproprio generalizzato che qualche guaio per la verità ha prodotto nel nostro paese.

Noi tentiamo una terza strada, che giunge dopo un lavoro faticoso di qualche anno, prima della cultura urbanistica del nostro paese, di derivazione chiaramente europea (sono state citate la Francia, la Germania, l'Inghilterra, buon'ultima arriva l'Italia), e poi di quest'Aula, a seguito della preparazione importante che si è fatta in Commissione.

Il collega Bausi ci avverte: siamo proprio sicuri di aver individuato la strada giusta? Ebbene, io ritengo di sì e a nome del Gruppo democratico-cristiano affermo che noi riteniamo di sì: questa può essere la strada giusta e credo che si debba prendere dato atto del lavoro che ha fatto il relatore Pagani e soprattutto della spinta che ci è venuta dal Governo per intraprendere questa nuova strada. Credo che dobbiamo ricordare come la presentazione del disegno di legge anche da parte del Governo, per mezzo del ministro Prandini, abbia in pratica sbloccato la situazione che era arrivata ad un punto morto.

Nella pianificazione urbanistica in effetti si sono persi i valori del comportamento etico e della condizione di neutralità delle scelte: l'esproprio è stato assunto sempre più a sistema anzichè come estremo rimedio finalizzato unicamente alla pubblica utilità; un disagio coinvolge in diverso grado chi opera nella pianificazione urbanistica perchè alla fine la discriminazione, il punire o il premiare a colpi di colore sui fogli di mappa sono tanto usuali che possano ormai per una ineluttabile necessità.

È possibile (questa è la domanda che ci ciamo posti tutti nel dibattito) porre un argine a questo problema? Non certo soltanto con approfondimenti e speculazioni sul valore dell'indennizzo, ma agendo alle radici del metodo ingenerato da una prassi che a volte abbiamo visto essere distorta. Credo che possiamo dimostrare come sia possibile dare corpo al concetto di perequazione urbanistica e al principio costituzionale della funzione sociale della proprietà privata.

Mi consentiranno i colleghi di ricordare un vecchio amico scomparso, il senatore Degan. Ebbene, il collega Degan, durante una nostra riunione interna, aveva proprio sostenuto che il regime dei suoli e il disegno di pianificazione erano elementi che dovevano essere disgiunti. La semplice destinazione di piano - diceva Degan - non deve generare un diritto soggettivo per la conseguente edificabilità. Il piano urbanistico deve assegnare, secondo le condizioni locali, un indice diffuso su tutte le aree urbane, sia quelle destinate all'edificazione, sia quelle preordinate per uso pubblico, determinando una condizione di indifferenza alla destinazione funzionale dei suoli e una neutralità per attuare obiettive scelte urbanistiche e per assegnare un valore oggettivo alle scelte medesime.

Che il regime dei suoli venga separato dal disegno urbano è appunto lo sforzo che abbiamo cercato di fare con questo disegno di legge, tenendo conto anche della nuova situazione storica del nostro paese. In questa congiuntura in cui l'ambiente come risorsa è diventato un bene prevalente, avevamo il dovere di verificare le vocazioni oggettive per aderire il più possibile a quella indifferenza che è nella premessa del nostro progetto, il quale ha un obiettivo principale: l'uguaglianza dei cittadini. È quindi un passo avanti, un tentativo importante da non sottovalutare, generoso in qualche misura. Ma non è semplice, non bisogna essere animati in questa materia da sacro furore;

tutte le volte che è accaduto o che accadrà – almeno per quanto ne posso capire – siamo stati e saremo destinati a clamorose sconfitte.

Ricordo che un vecchio e mai dimenticato progetto di un suo illustre predecessore, onorevole Prandini, è ancora lì e non se ne è fatto nulla. Quindi la condizione della gradualità nell'introduzione di queste nuove norme è un elemento da non sottovalutare. Si tratta anzi di una disciplina complessa fortemente innovativa e auspichiamo che il Senato e poi la Camera (soprattutto l'altro ramo del Parlamento) siano disponibili al nostro messaggio in tempi giusti e adeguati.

Avremmo preferito – come proponevamo in alcuni nostri emendamenti – che fosse introdotta qualche ulteriore correzione. Abbiamo avuto ed abbiamo il timore di un appesantimento degli oneri costruttivi e di una provocazione che possa squilibrare il mercato. Abbiamo qualche preoccupazione, in secondo luogo, per quanto riguarda le ristrutturazioni urbane per la qualificazione delle città; forse dovevano essere anch'esse sottratte al contributo edificatorio. Per questo motivo, quando abbiamo sostenuto insieme un momento fa un equo e congruo periodo transitorio per avviare questa difficile normativa, crediamo che da parte di tutti – e da parte nostra in particolare – si sia agito per favorire l'accettazione della legge.

Nonostante ciò, signor Presidente, diamo il nostro convinto e favorevole consenso al disegno di legge in discussione, che ha visto tra l'altro il progetto del senatore Mancino e di altri colleghi essere elemento importante di questa strategia. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, ci rendiamo conto che il mondo politico e la stampa sono oggi troppo occupati per un dibattito aspro e polemico sulla legge sull'emittenza per poter dedicare anche un briciolo di attenzione e di spazio ad una legge come quella che ci accingiamo a votare, che si interessa solo del regime giuridico dei suoli; una legge che intende risolvere ingiustizie subite da moltissimi cittadini che hanno visto i loro beni confiscati proprio a causa della mancanza di una legge sugli espropri; una legge che dopotutto costituisce solo la base per riprendere in Italia una corretta pianificazione urbanistica ed attuare piani di edilizia residenziale pubblica.

Ma nonostante tale clima di indifferenza siamo convinti di adottare un atto importante che ci auguriamo possa trovare presto compimento con l'approvazione della legge anche nell'altro ramo del Parlamento. Si tratta di un atto al quale siamo stati richiamati in più occasioni da severi moniti della Corte costituzionale, che sottolineavano l'inammissibilità dell'atteggiamento parlamentare – protrattosi per ben tre legislature – di indifferenza o incapacità a colmare un vuoto legislativo di tale rilevanza.

Per questo siamo rimasti per 15 anni nella situazione (non certo degna di uno Stato di diritto) di assenza di una legge che regoli uno

degli aspetti base della convivenza sociale, cioè quello dei rapporti tra il diritto di proprietà del singolo e le necessità della collettività.

La definizione di simili complessi rapporti non può però limitarsi all'aspetto monetario del problema, cioè alla sola misura dell'indennizzo, ma deve necessariamente interessare anche alcuni criteri di fondo inerenti il diritto di proprietà. Senza tali definizioni ogni tentativo è destinato a fallire così come è stato dimostrato nella scorsa legislatura quando si pensò di percorrere tale strada attraverso la rivisitazione della legge di Napoli.

Ecco quindi che la legge ha preso in considerazione anche aspetti del regime giuridico dei suoli pur se ha trascurato un altro aspetto, quello urbanistico, che l'avrebbe resa veramente completa. Ma affrontare anche tale argomento avrebbe aperto altri scenari e un dibattito di diverso respiro con il rischio che avremmo vanificato il tutto.

Con la presente legge vengono invece raggiunti quattro obiettivi di grande rilevanza: 1) si è colmato un vuoto legislativo; 2) si è correlato l'indennizzo al valore reale del bene affinché costituisse un equo ristoro per il proprietario; 3) si è fornito ai comuni un nuovo strumento – quello del contributo sulla maggiore edificabilità – per finanziare espropriazioni ed urbanizzazioni; 4) si è ristabilito l'equilibrio del bilancio urbanistico comunale e si è data una possibilità di controllo dello sviluppo edilizio attraverso il meccanismo bilanciato indennizzo-contributo di maggiore edificabilità.

Riteniamo altresì che la discussione di ampio respiro che si è svolta in Aula con le modifiche introdotte abbia migliorato il testo originario del provvedimento.

Esprimo pertanto a nome del mio Gruppo il voto favorevole al disegno di legge oggi al nostro esame. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, credo che l'andamento di questa serie di dichiarazioni di voto, che ha più il tono della continuazione del dibattito e della riflessione a più voci su questo importante disegno di legge che non della dichiarazione stentorea del voto di ciascun Gruppo, faccia capire il significato del lavoro che abbiamo fatto prima in Commissione ambiente del Senato e poi in Aula per l'approvazione di questo disegno di legge.

In ciascun intervento vi è un'intersecazione di preoccupazioni, di riserve critiche e di sottolineature dell'innovazione che stiamo per varare.

Le riserve critiche ovviamente sono molto diversificate a seconda dei vari Gruppi; la più radicale in questa materia è venuta dal Gruppo del Movimento sociale italiano che ha annunciato – mi pare unico Gruppo – il voto contrario a questo disegno di legge.

Credo che se vi sono delle riserve da parte nostra – e ci sono! – sono esattamente simmetriche ed opposte a quelle dei colleghi del Movimen-

to sociale. Credo che però debba prevalere – ed è giusto che prevalga in questo momento finale – la sottolineatura del superamento – se anche la Camera dei deputati ci seguirà su questa strada – di un ritardo storico gravissimo da parte del Parlamento e del Governo italiano in materia di regime dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità.

Vedo che è presente, e lo saluto, il senatore Fanfani, che più di ogni altro può ricordare come questa materia all'inizio degli anni '60 sia stata dilacerante nel sistema politico italiano, all'interno della stessa Democrazia cristiana e della compagine governativa dell'iniziale centro-sinistra. Forse il senatore Golfari, quando ha parlato di un illustre predecessore dell'attuale Ministro dei lavori pubblici, si riferiva proprio alla vicenda che va sotto il nome di «proposta di riforma Sullo», fallita perchè non fu approvata.

Bene, tre decenni della storia italiana sono stati attraversati da queste vicende e non credo che il fatto di non essere stata allora approvata fosse un segno negativo di quella riforma. Probabilmente eravamo in una situazione in cui interessi di carattere grettamente privatistico e conservativo prevalsero sulle esigenze di rinnovamento, di programmazione, di pianificazione non in senso collettivistico, ma come strumento fondamentale di autoregolazione di una società democratica e di governo del territorio; esigenze che avrebbero dovuto essere già allora al primo posto nell'attenzione delle forze politiche italiane e che avrebbero allora portato l'Italia all'avanguardia nella situazione europea, mentre oggi stiamo faticosamente e con ritardo arrancando per recuperare un posto adeguato su questo terreno nel quadro europeo.

Certo, è vero che questa è una legge di compromesso, ma tutte le leggi inevitabilmente lo sono perchè devono trovare una convergenza, una maggioranza tra forze politiche diversificate e contemperare interessi diversi. Il problema è se nell'operare un compromesso sono prevalse ragioni di equità, di efficienza, di efficacia, di finalità al bene comune, alla collettività, o se sono prevalsi interessi deteriori. È un giudizio assai difficile da dare in rapporto a questa legge. Da parte nostra, dopo aver a lungo riflettuto, abbiamo tenuto un atteggiamento aperto fin dal dibattito generale, riconoscendo che vi sono state anche alcune modificazioni forse in senso peggiorativo, ma che hanno prevalso alcune innovazioni sicuramente in senso migliorativo; in particolare mi riferisco agli articoli 3, con l'emendamento del Gruppo comunista e nostro, e 9, con l'emendamento proposto dal relatore a nome della Commissione. In sostanza, mi pare che gli aspetti innovativi e migliorativi nel lavoro d'Aula abbiano prevalso su quelli che in qualche modo fanno mantenere e accentuare le riserve critiche da parte nostra.

Sicuramente quando questa legge sarà approvata definitivamente – mi auguro rapidamente, ma non mi illudo – si aprirà un capitolo di grandissima responsabilità da parte delle regioni, delle provincie e dei comuni. Prima ancora di questo forse sarà possibile proseguire nell'esame legislativo alla Camera dei deputati e in un'eventuale rapida seconda lettura da parte del Senato, mi auguro in senso ulteriormente migliorativo e razionalizzatore, però non mi faccio illusioni da questo punto di vista.

Il telegramma che ci è giunto - è bene dirlo pubblicamente - da parte del presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili non è un buon segno. Ogni *lobby* fa le sue pressioni, ma non è necessario che tali pressioni siano di carattere regressivo. Ci può anche essere una consapevolezza da parte dei costruttori edili (e tengo a sottolineare che mio padre, morto ormai da diversi anni, ha esercitato il mestiere di costruttore edile e quindi non faccio alcuna demonizzazione, tutt'altro, di questa figura imprenditoriale), ma non è detto che quando si è costruttori edili automaticamente si debba essere sul versante più regressivo e penalizzante rispetto alle esigenze di una corretta programmazione, pianificazione e individuazione dei vincoli per quanto riguarda le esigenze di pubblica utilità.

A me pare che rechi un cattivo servizio all'interesse del paese e quindi anche a uno sviluppo economico-sociale equilibrato, nell'ambito del quale rientra ovviamente anche l'attività edilizia, l'atteggiamento che ha assunto rispetto alle innovazioni che abbiamo portato in questa Aula il Presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili. Ci fa forse ritenere, per converso, che abbiamo fatto per questi aspetti un buon lavoro. Noi condividiamo molte delle valutazioni equilibratamente critiche che sia il senatore Nebbia che il senatore Tornati hanno espresso da parte della Sinistra indipendente e del Gruppo comunista. Condividiamo tuttavia anche la sottolineatura che il collega Fabbri ha fatto del carattere fortemente innovativo di questa legge nel quadro di un'istanza riformatrice positiva dell'attuale legislatura che ha un altro suo caposaldo nella legge sulla difesa del suolo; del resto anche il senatore Golfari ha ricordato poco fa il nesso tra le due iniziative legislative, mentre non abbiamo condiviso e non condividiamo il provvedimento sulla svendita del patrimonio immobiliare dello Stato.

A questo punto si apriva e si apre per il nostro Gruppo un'alternativa che voglio affrontare con molta serenità: far prevalere le riserve critiche che pure abbiamo sul provvedimento e quindi accedere ad un voto di astensione oppure, malgrado il permanere di tali riserve critiche, sottolineare il fatto storicamente innovativo che il Senato vari questo disegno di legge con l'auspicio che alla Camera dei deputati esso non venga peggiorato, ma semmai, se modifiche dovranno esservi, che siano nel senso di un rafforzamento della dimensione innovativa e riformatrice del provvedimento, dando quindi un voto favorevole nonostante il fatto che la nostra posizione non sia diversificata rispetto a quella espressa in alcuni interventi critici che abbiamo ascoltato poco fa.

Dopo aver riflettuto insieme ai colleghi del mio Gruppo, Corleone, Strik Lievers e Modugno, ed insieme ai colleghi Mariotti e Petronio (in questo momento parlo anche a nome loro), posso annunciare il voto positivo sul disegno di legge in esame. Spero che questo voto favorevole non ci venga rinfacciato nel prossimo futuro; spero che nessuno possa dirci di aver concesso un eccesso di fiducia ad un disegno di legge che non lo meritava e che, magari anche grazie a questo voto favorevole, seguirà percorsi di ulteriore restrizione nel successivo *iter* di esame da parte del Parlamento. Purtroppo ci resta la *chance* che nell'eventuale seconda lettura da parte del Senato, in caso di modifiche apportate alla Camera dei deputati, il nostro voto possa tramutarsi in astensione o in contrarietà. Auspico o che non vi sia una seconda lettura da parte del

Senato o che si tratti di un rapido riesame di un disegno di legge che possa poi decisamente partire per la fase operativa.

Per questi motivi, a nome del Gruppo federalista europeo ecologista, pur con le riserve critiche cui ho accennato, annuncio il nostro voto favorevole sul disegno di legge. (*Applausi del senatore Cutrera*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, prendo brevemente la parola per annunciare il mio voto contrario sul disegno di legge al nostro esame. Alcuni interventi che si sono succeduti in questa fase di dichiarazioni di voto mi hanno convinto in questo senso; soprattutto sono stato convinto dagli interventi dei colleghi Tornati e Nebbia e dalle motivazioni portate, anche se con angolazioni indubbiamente diverse dalle mie, dai colleghi del Movimento sociale italiano.

Annuncio il mio voto contrario in somma tranquillità e non avrò da pentirmi anche se mi rendo conto che una legge come quella al nostro esame è frutto di un compromesso tra varie esigenze. Da una parte gli speculatori, dall'altra gli attenti pianificatori, quali potrebbero definirsi i colleghi che hanno lavorato alla sua stesura e che hanno a cuore la salvaguardia del suolo, l'impatto ambientale, un ripensamento della normativa urbanistica.

Ho letto con particolare attenzione, non avendo potuto essere presente di persona, la relazione del collega Pagani; vanno indubbiamente a suo merito alcune affermazioni in essa contenute, soprattutto quando afferma: «Va inoltre sottolineato che l'urbanistica oggi, in una società complessa quale la nostra, non può più essere intesa in senso limitativo quale disciplina dell'uso del territorio a fini edificabili, ma deve assumere l'importanza di disciplina di sintesi dell'uso del territorio in tutte le sue manifestazioni, compatibilità e limitazioni. Opera indispensabile quindi il ripensamento della normativa urbanistica in tal senso, ma che forse non ha ancora trovato il grado di maturazione culturale e politica per essere tradotta in termini di legge». Affermazioni giustissime, verissime, però è anche vero che in tutti questi anni gli enti locali sono stati bloccati da una legge complessiva che certamente non li faceva operare, ma sono stati anche incapaci di avere coraggio nell'attuazione nell'ambito dei piccoli margini che pure esistevano, incapaci di andare contro corrente. Affermazioni come quelle del collega Pagani, che certamente fanno onore a lui e a chi sta pensando ad una revisione complessiva di un certo tipo di filosofia, devo dire che rischiano di restare affermazioni di principio, certamente positive ma contraddittorie rispetto alle soluzioni legislative trovate.

Soltanto l'anima pia del mio amico Boato può trovare e può dare quest'apertura di credito verso un disegno di legge che indubbiamente non va incontro alle esigenze e alla vera domanda presente nel paese. Perché tutto ciò? Perché non c'è un buon governo nella società, perché non c'è un giusto e corretto uso del territorio, perché, nonostante tutti gli indici di volumetria presenti nel provvedimento, essi sono ancora

molto alti, perchè gli interessi pubblici (come giustamente sottolineava il senatore Nebbia poco fa) sono stati e vengono sacrificati ad una logica di speculazione e di intervento pesante.

Per questi motivi mi aspettavo un diverso atteggiamento e certamente non mi riferisco ai senatori democristiani, socialdemocratici, repubblicani o liberali, abituati a questo tipo di logica. Mi aspettavo un atteggiamento diverso da parte del senatore Boato e da parte dei senatori del Gruppo federalista europeo ecologista; evidentemente i tempi cambiano e le aperture di credito sono infinite. Spero nella battaglia futura dei miei colleghi verdi presso la Camera dei deputati, e spero che venga modificato l'atteggiamento anche se il senatore Boato ha cercato di dare una giustificazione, negativa e peggiorativa, e sventola il telegramma della *lobby* più potente del nostro territorio che minaccia sfaceli (quasi sempre alla vigilia dell'approvazione di una legge si fa così; si minacciano sfaceli per cercare di portare a casa quello che si riesce). Spero in una battaglia migliorativa da parte dei verdi presso la Camera dei deputati e quindi sono pronto a rivedere il mio atteggiamento quando questo provvedimento ritornerà al Senato.

PAGANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, presento le seguenti proposte di coordinamento:

Art. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: «cinque anni» con le altre: «sette anni»

1

IL RELATORE

Art. 16.

Al comma 2, dopo le parole: «legge 22 ottobre 1971, n. 865» inserire le seguenti: «dichiarando nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la propria qualifica».

2

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: «comma 3» con le altre: «commi 5 e 6».

3

IL RELATORE

Art. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3» con le altre: «commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6».

4

IL RELATORE

Art. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 3» con le altre: «commi 5 e 6».

5

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «articolo 16, comma 1» con le altre: «articolo 16, commi 1, 2 e 4».

6

IL RELATORE

Art. 19.

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 3» con le altre: «commi 5 e 6».

7

IL RELATORE

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Metto ai voti le proposte di coordinamento, presentate dal relatore.

Sono approvate.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo prende atto con soddisfazione del lavoro compiuto in Commissione e in Aula che ha consentito, in uno spirito di fattiva e proficua collaborazione, la definizione di un testo normativo destinato a concludere finalmente un lungo periodo di confusione e di incertezza in una materia di fondamentale importanza per il governo del territorio.

Il Governo non ha mancato di fornire il suo apporto al difficile e delicato lavoro compiuto, proponendo significativi snellimenti procedurali e più idonee definizioni dei poteri di intervento dell'amministrazione in relazione al diritto del privato meritevole di essere tutelato. Un contributo significativo, dunque, volto a rafforzare e rendere più efficaci le scelte compiute in sede di comitato ristretto. Spiace di dover constatare come il senatore Tornati, in singolare contraddizione con l'atteggiamento tenuto nel corso del dibattito, da ultimo abbia invece voluto ravvisare nell'iniziativa del Governo, contro ogni evidenza, un

tentativo di ritardare o ostacolare addirittura il corso del provvedimento.

L'affermazione di principi fortemente innovativi contenuti nel provvedimento è stata possibile grazie al superamento di antiche e rigide sovrapposizioni che fino ad oggi avevano reso ardua la ricerca di soluzioni corrispondenti alle indicazioni della Corte costituzionale. Si sono create così le premesse per un rilancio dell'azione degli enti locali finora gravemente intralciata anche sotto il profilo degli oneri finanziari dalla mancanza di chiari criteri in materia di espropriazione. Gli stessi interventi proposti recentemente dal Governo per risolvere il problema della casa troveranno, nelle nuove norme, la possibilità reale di un pronto e tempestivo intervento nella politica dei suoli che sia tale da contribuire in modo determinante alla soluzione dei problemi. Noi, appunto per questi obiettivi, non possiamo che esprimere l'auspicio, che è del resto in tutti gli interventi e nelle dichiarazioni di voto, che la Camera dei deputati in modo quanto mai veloce possa affrontare questo disegno di legge ed approvarlo in termini conclusivi. *(Applausi dal centro e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Poichè ritengo che questa dichiarazione del Ministro non abbia minimamente alterato l'andamento dei lavori, procediamo alla votazione finale.

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge sul regime giuridico dei suoli e sulle espropriazioni per pubblica utilità, nel quale si intendono unificati i disegni di legge nn. 492, 799, 823, 831, 1018, 1947 e 2102; nel testo unificato proposto dalla Commissione il titolo è il seguente:

«Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità».

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari» (2267) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari».

La Commissione ha richiesto l'autorizzazione alla relazione orale. Se non ci sono osservazioni, l'autorizzazione è concessa.

Il senatore De Cinque ha pertanto facoltà di parlare.

DE CINQUE, relatore. Signor Presidente, il testo in oggetto tende alla revisione della disciplina vigente in tema di credito fondiario, di credito edilizio e di credito alle opere pubbliche, conferendo al Governo una delega per la ristrutturazione del sistema degli intermediari.

Nel riportarmi sia alla relazione governativa che accompagna il testo sia a quanto già detto in Commissione, debbo precisare che la disciplina proposta non appare per la verità molto innovativa rispetto all'attuale sistema del quale, anzi, ripete quasi letteralmente gran parte delle norme, in particolare quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 1976 che ha sostituito largamente il testo unico approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, cui per circa 70 anni sono state affidate le sorti dello sviluppo edilizio del paese.

Le novità più significative del testo in esame riguardano anzitutto, ai primi 3 articoli, un'ampia delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche. Tale forma di credito speciale è attualmente esercitata o da appositi istituti (per esempio il Credito fondiario Spa, l'Istituto italiano di credito fondiario ed altri), o da speciali sezioni degli istituti di credito normali, sezioni dotate o meno di autonomia (quasi tutti i più grandi istituti di credito hanno queste sezioni autonome di credito fondiario).

Con l'articolo 1 del disegno di legge si dispone che gli istituti e le sezioni di credito sono abilitate all'esercizio delle operazioni di credito fondiario, di credito edilizio e di credito alle opere pubbliche previo assorbimento delle sezioni autonome negli enti stessi e la trasformazione in Società per azioni delle sezioni aventi personalità giuridica ed anche di quelle prive di essa previo il loro scorporo dall'azienda di credito.

Allo scopo di facilitarne l'inserimento e l'operatività sul mercato, è prevista la forma della società per azioni per l'esercizio di tali forme di credito da parte di nuovi enti, omettendosi ogni precedente *iter* burocratico-autorizzativo, bastando soltanto l'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'articolo 3 prevede infine una disciplina minimale per gli atti costitutivi e gli statuti degli enti di credito fondiario ed edilizio, e la loro approvazione da parte del Ministro del tesoro per conferire loro giuridica efficacia.

L'articolo 4, con cui inizia il capo secondo, dedicato al credito fondiario, ritocca la disciplina attuale, portando dal 50 al 75 per cento del valore dell'immobile il tetto massimo dell'operazione, riducendo da 10 a 5 anni nel minimo ed abolendo nel massimo il periodo di durata dell'operazione, facilitando l'esecuzione con un apposita previsione per operazioni non assistite da ipoteca di primo grado, che tali diventi mediante costituzione di deposito (con i valori di ricavo del mutuo) delle somme per estinguere il debito poziore, con conseguente surroga nel grado ipotecario. Si riduce altresì a 18 mesi il periodo minimo per le anticipazioni fondiarie garantite da ipoteca ed infine si conferma una prassi agevolativa per operazioni successive presso lo stesso ente cumulando le precedenti in base all'importo residuo e non al valore dell'iscrizione, normalmente più alto.

L'articolo 5, che ricalca la normativa vigente, disegna le procedure da seguire per il perfezionamento dei mutui fondiari ed il loro frazionamento, prevedendo all'ultimo comma la facoltà di eliminare l'atto di quietanza mediante trattenuta in deposito da parte dell'ente della somma mutuata da svincolare ad avvenuta dimostrazione di pagabilità della stessa.

A proposito di questo articolo 5, ho presentato poi un emendamento che mi riserverò di illustrare in sede di trattazione dei singoli articoli.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano le modalità ed il carico delle spese per i mutui fondiari e la facoltà di purgazione degli immobili dalle ipoteche su essi gravanti; all'articolo 8, si prevedono le modalità per il rimborso anticipato totale o parziale della somma mutuata, con diritto alla riduzione dell'iscrizione dopo il pagamento di almeno il 20 per cento del capitale, e la restrizione dell'ipoteca quando i residui beni vincolati coprano il valore ipotecario delle somme ancora a debito.

Infine si prevedono la determinazione del compenso spettante agli enti per l'estinzione anticipata rimessa alla contrattazione tra l'ente creditizio ed il mutuatario.

Il capo III tratta all'articolo 9 del credito edilizio, ricalca anche qui la precedente normativa, estendendola alle operazioni su immobili anche ad uso non abitativo (la precedente disciplina invece limitava l'intervento del credito edilizio soltanto alle costruzioni destinate ad abitazioni) ed elevando il tetto massimo dell'operazione al 90 per cento del costo di costruzione o delle spese per operazioni diverse dalla costruzione; è esclusa la facoltà dell'ente di chiedere garanzie supplementari, oggi prevista per le operazioni che superino il 50 per cento del valore di garanzia; si abolisce anche qui il tetto massimo di durata delle operazioni riportandosi ai termini previsti per il credito fondiario, nonchè abolendosi il minimo del 25 per cento dei lavori per la pagabilità di stati di avanzamento. Questa procedura è volta a facilitare da parte del costruttore la liquidazione di stati di avanzamento anche per importi inferiori al 25 per cento.

Al capo IV passiamo nel settore del credito per le opere pubbliche, prevedendosi qui la concessione ad enti pubblici, loro consorzi, aziende autonome, società da essi costituite o partecipate, imprese private concessionarie della realizzazione di opere pubbliche ed infine (fatto più significativo) anche a privati; in tal caso il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare dalla legge o da un provvedimento amministrativo. Ai mutui si applica il sistema del credito fondiario e dovranno essere assistiti, alternativamente o cumulativamente, da ipoteca, cessioni di annualità (fitti) o contributi pubblici o da altra garanzia ritenuta idonea dagli enti, nonchè da privilegio sulle opere ed impianti presenti e futuri.

La Commissione, con un suo emendamento, ha aumentato dal 90 al 100 per cento il tetto massimo finanziabile per le opere pubbliche, così agevolando la realizzazione di tali opere da parte soprattutto degli enti pubblici.

All'articolo 11 del capo V sono riordinate le modalità di provvista finanziaria per gli enti, recependo quanto disposto dalla legge n. 23 del 1981 circa l'ampliamento dei mezzi di provvista, inserendoli completamente nel ricco mercato dei prodotti finanziari al fine di renderne più agile l'operatività. È consentito agli enti di acquistare obbligazioni proprie e di procedere al rimborso anticipato delle stesse, purchè sia previsto nel regolamento di emissione.

L'articolo 12 conferma il limite di 30 ed eccezionalmente di 50 volte il capitale, più riserve, per l'emissione di obbligazioni che sono ammesse alle quotazioni di borsa, al loro corso secco.

L'articolo 14 prevede la possibilità di cessione delle obbligazioni in anticipazione presso la Banca d'Italia o altre aziende di credito ed il loro impiego in operazioni di investimento, cauzioni, prestiti, acquisti immobiliari, eccetera.

L'articolo 15, infine, disciplina le modalità per l'estrazione e l'estinzione anticipata delle obbligazioni.

Al capo VI c'è una serie di disposizioni comuni sulle quali ritengo si debba dire poco in quanto gli articoli sono sufficientemente chiari.

All'articolo 16 è contemplato il caso di ritardo nei pagamenti; all'articolo 17 è confermata la clausola risolutiva di diritto nei contratti di mutuo fondiario in caso di mancato pagamento anche di una sola rata; l'articolo 18 estende *ope legis* la garanzia ipotecaria anche alle variazioni di interessi in caso di loro indicizzazione; l'articolo 19 prevede l'assicurazione degli immobili; l'articolo 20 conferma la validità probatoria delle scritture contabili dell'ente; l'articolo 21 faculta l'ente alla cessione *pro soluto* dei propri crediti e al loro acquisto (anche qui *pro soluto*); l'articolo 23 ripete le disposizioni in materia di acquisizioni immobiliari e mobiliari, escludendo la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Gli articoli 24 e 25 disciplinano la destinazione degli utili, la formazione di riserve e le modalità di vigilanza.

Nell'articolo 26 c'è una norma molto interessante in materia di agevolazioni fiscali, sia per quanto riguarda le imposte indirette, in favore delle operazioni della costituzione delle nuove società che debbono esercitare il credito edilizio, sia per quanto riguarda le imposte dirette. Si tratta di una formulazione ricalcata un po' su quella di precedenti esperienze di fusioni in materia industriale e bancaria, che la Commissione ha ritenuto degna senz'altro di approvazione.

All'articolo 27 vi sono norme transitorie e finali e anche su questo articolo la Commissione ha apportato un emendamento che tende a dichiarare immediatamente applicabile, per quanto riguarda il credito alle opere pubbliche, le norme della nuova legge anche alle pratiche già in corso, in modo da evitare che vi sia uno iato nell'applicazione di queste norme, un vuoto legislativo che si tradurrebbe in un danno per l'operatività della legge.

Brevemente, signor Presidente, illustro l'emendamento che ho presentato, che è un emendamento sostitutivo del comma quinto dell'articolo 5. Tale comma suona attualmente così: «5. L'Ente può consentire la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia». Io ne propongo la sostituzione con questa formulazione: «5. In caso di edificio o complesso condominiale, l'Ente consente, nell'atto di quietanza finale a saldo ed a richiesta del mutuatario, la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia». Si tratta di una precisazione di carattere eminentemente tecnico-operativo che prevede appunto le ipotesi (di complessi o di edifici condominiali) in cui è ammesso il frazionamento che consente quindi una maggiore facilità anche di esitazione sul mercato degli immobili così costruiti.

Con queste sottolineature, signor Presidente, e con queste proposte di varianti (poi mi esprimerò anche sull'emendamento che è stato presentato

dal Governo quando quest'ultimo lo avrà illustrato) raccomando all'Assemblea l'approvazione del provvedimento (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente e colleghi, il Gruppo socialista, a nome del quale prendo la parola, apprezza molto questo provvedimento come altri che si inseriscono nell'azione complessiva di modernizzazione delle nostre istituzioni finanziarie in relazione alle scadenze del grande mercato del 1993.

Anche qui, come in precedenti ipotesi, troviamo una clausola fondamentale per cui l'esercizio delle attività di cui alla presente normativa può essere svolto soltanto da enti costituiti sotto forma di società per azioni. È evidente il significato di questa norma in relazione appunto ai principi generali del diritto, che danno particolari garanzie nel caso delle società per azioni, a differenza di quanto poteva accadere nel passato, sia in rapporto a sezioni autonome di istituti di credito, sia in rapporto a istituti di credito che siano enti pubblici e quindi non regolati con la struttura propria delle società per azioni.

Nello stesso tempo si sancisce il principio per cui queste strutture svolgono, in forma separata dalla casa madre, le attività di cui alla presente legge, che vengono accuratamente distinte nelle tre ipotesi del credito fondiario, del credito edilizio e del credito per opere pubbliche: distinguendo nei tre casi la quantità del valore dell'operazione che può essere oggetto di finanziamento (dal 75 per cento nella prima ipotesi al 90 per cento nella seconda e al 100 per cento nella terza), in relazione alle diverse garanzie che si possono ottenere nei vari casi, anche in rapporto ai soggetti e alle caratteristiche dei beni e delle opere in questione.

È importante anche il meccanismo di finanziamento, ossia il principio – del resto tradizionale e, vorrei dire, classico – per cui questi impieghi che comportano rilevanti immobilizzi possono essere fatti innanzitutto con la disponibilità di somme del capitale proprio, che a sua volta deve essere investito in modi che ne garantiscano la mobilitazione e nello stesso tempo la serietà dell'impiego. Peraltro si deve trattare, se non sono capitali propri, di somme ricavate dall'emissione di obbligazioni, di certificati di deposito, di buoni fruttiferi e di altre forme di provvista consentite nei limiti stabiliti dalle altre disposizioni regolanti la materia; il che naturalmente implica il principio in base al quale il credito che comporta immobilizzazione delle somme è finanziato con provviste a medio e lungo termine.

Abbiamo sentito dal relatore un'esposizione dettagliata del contenuto delle norme e concordiamo sugli apprezzamenti di merito. Siamo altresì d'accordo con il suo emendamento. Voglio solo sottolineare che anche qui troviamo (come in altre norme presentate) i tradizionali benefici fiscali, senza i quali le operazioni di accorpamento e modifica che vengono stabilite dalla presente legge per l'istituzione di società per azioni non sarebbero possibili o meglio sarebbero estremamente onerose. Voglio ripetere una riflessione già svolta in passato, ossia che certamente in alcuni casi ci troviamo di fronte a veri e propri valori patrimoniali che in questo modo emergono e che, ritenendosi necessari

per fini di riorganizzazione del sistema finanziario, non si vogliono considerare fiscalmente rilevanti, però molte volte si tratta puramente di valori nominali, di saldi di rivalutazione monetaria, i quali – in assenza di legislazione adeguata – diventano una sorta di problema permanente per le operazioni di riorganizzazione finanziaria e industriale nel nostro paese.

Infatti, la mancata soluzione del problema, tramite una delle cosiddette norme Visentini-ter o quater, vale a dire una normativa che consenta di fare emergere le plusvalenze nominali permettendone la detassazione normativa che pure era stata proposta da alcuni anni, comporta poi delle soluzioni ibride come quelle di questa natura, perchè da un lato si concede un esonero dovuto – perchè le plusvalenze nominali non dovrebbero essere mai tassate – e dall'altro un esonero agevolativo che forse, se vi fosse stata una diversa normativa, invece che del 100 per cento avrebbe potuto essere più limitato.

Quindi, anche se l'apparenza è quella di aver dato, con la mancata presentazione-approvazione di testi di carattere generale, un qualche vantaggio all'erario, probabilmente finiamo per danneggiarlo e nello stesso tempo determiniamo una mancata chiarezza nelle varie agevolazioni in questione. Si tratta di un rilievo di carattere generale che ho già dovuto fare nel caso della legge riguardante la trasformazione degli istituti di credito, che naturalmente si deve fare in questo caso particolare e che probabilmente avremo ancora occasione di fare.

Concludendo nel giudizio positivo su questo testo ed osservando che è estremamente urgente che l'intero pacco dei provvedimenti di modernizzazione del nostro sistema finanziario sia varato al più presto, raccomando una sollecita approvazione del provvedimento in questione con i soli emendamenti che sono stati presentati dal relatore e dal Governo, che mi sembrano ineccepibili. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garofalo. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, interverrò brevemente perchè anche noi esprimiamo un giudizio positivo su questo provvedimento, che consideriamo un passo utile, capace di favorire un ammodernamento di un segmento rilevante del credito, anche attraverso una struttura del settore più semplice ed efficace.

Noi pensiamo che l'insieme delle norme che stiamo per approvare consentirà da una parte di rispondere meglio alle esigenze degli utenti e dall'altra anche di reggere la concorrenza che si accentuerà sempre di più.

In sede di Commissione, come ricorderà il relatore, abbiamo fatto alcune osservazioni ed avanzato proposte che sono poi risultate analoghe a quelle presentate dal relatore e che riguardavano gli articoli 10 e 27.

Esse sono state accolte e pensiamo che sia stata una decisione positiva, così come ci sembra positivo l'emendamento – dico questo per inciso – che ha proposto poco fa il relatore.

Con queste rapide valutazioni confermo il voto favorevole da parte del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poichè il relatore ha manifestato l'intenzione di non intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

CARLI, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel corso del 1975, nell'esercizio delle funzioni inerenti la carica che allora ricoprivo, assunsi l'iniziativa di promuovere un provvedimento legislativo inteso a dissociare il processo di provvista di mezzi finanziari, da parte degli istituti che esercitano il credito fondiario ed il credito edilizio, dalle operazioni di finanziamento sottostanti.

In Italia, come in altri paesi europei, durante vari decenni il credito fondiario ha assunto la forma di titoli di credito che attestavano che in corrispondenza di ciascuno di essi i notai avevano assunto garanzie ipotecarie di identità adeguata.

In relazione alla situazione che si andava delineando nei mercati finanziari parve allora opportuno dissociare i due momenti (quello della provvista da quello della erogazione) considerandosi che anche gli istituti che esercitano il credito fondiario ed il credito edilizio debbano poter decidere il momento migliore nel quale effettuare la provvista. Col tempo, è parso opportuno che anche questi istituti si possano avvalere della vasta gamma di strumenti con i quali si fa provvista di finanza.

Il provvedimento che il Governo ha presentato è un provvedimento nel quale confluiscono le esperienze di questi anni, che vengono ricondotte a sistema; esso rappresenta quindi un progresso nella direzione della razionalizzazione del nostro sistema creditizio.

Non ho altro da aggiungere. Mi limito a ricordare che ho proposto un emendamento inteso a sottolineare che la garanzia statale, quando ad essa debba farsi ricorso, deve essere considerata come quella alla quale si ricorre dopo aver escusso altre garanzie. Lo Stato infatti deve intervenire dopo che si sia accertato che il mutuante non ha altro strumento per rientrare nel finanziamento concesso e quindi dopo aver escusso il mutuatario.

Concludo con questa osservazione la mia esposizione, riaffermando che questo provvedimento si situa lungo la direttrice della progressiva razionalizzazione del nostro sistema finanziario. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

CAPO I

ENTI DI CREDITO FONDIARIO, EDILIZIO ED ALLE OPERE PUBBLICHE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il

credito ed il risparmio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il procedimento stabilito dall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente valore di legge ordinaria, tendente al riordinamento del sistema degli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche in applicazione dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, di seguito indicati complessivamente come «Enti», sono abilitati ad effettuare operazioni di credito fondiario, di credito edilizio e di credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità;

b) le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere assorbite dagli Enti entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto;

c) contestualmente alle operazioni di assorbimento di cui alla lettera b), le sezioni di credito fondiario aventi personalità giuridica devono assumere la forma di società per azioni; nel caso di sezioni di credito fondiario prive di personalità giuridica, le aziende di appartenenza devono procedere allo scorporo delle sezioni stesse costituendole in società per azioni.

È approvato.

Art. 2.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche può essere accordata soltanto ad Enti costituiti sotto forma di società per azioni.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

3. La costituzione di nuovi Enti non è soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

È approvato.

Art. 3.

1. Gli atti costitutivi e gli statuti degli Enti devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge e devono tra l'altro prevedere l'ammontare del capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti in base agli ordinamenti in vigore, le modalità di trasferimento delle azioni o quote e disciplinare la competenza territoriale, gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti.

2. Gli statuti e le relative modifiche vengono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

È approvato.

CAPO II

OPERAZIONI DI CREDITO FONDIARIO

Art. 4.

1. Il credito fondiario ha per oggetto:

a) la concessione di mutui, di durata non inferiore a cinque anni, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili fino al 75 per cento del loro valore, ferme restando le disposizioni di legge che stabiliscono percentuali diverse. Sono considerate come garantite da ipoteca di primo grado le operazioni destinate al rimborso dei crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso le operazioni vengono ad essere garantite da ipoteca di primo grado. Le operazioni possono essere perfezionate anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nell'ipoteca o nel privilegio, iscritti a garanzia del credito rimborsato, purchè sia costituita in deposito una somma sufficiente a garantire il rimborso della precedente passività e utilizzabile per il rimborso stesso;

b) la concessione di anticipazioni di durata superiore a diciotto mesi, garantite da ipoteca, alle stesse condizioni previste per i mutui alla lettera a).

2. Non è di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie, ove il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda il 75 per cento del valore dell'immobile. Qualora le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'Ente concedente, il nuovo prestito può fare riferimento, anzichè al valore di queste ultime, al capitale residuo del precedente mutuo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. L'Ente stipula con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta la iscrizione dell'ipoteca ed eseguiti dal mutuatario e dall'eventuale datore di ipoteca i richiesti adempimenti, dal certificato del conservatore dei registri immobiliari non risulti la preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli. È fatto comunque salvo, nell'ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie, il disposto dell'articolo 4, comma 2.

2. È data facoltà agli incaricati dell'Ente di eseguire ricerche sui registri catastali ed immobiliari e di rilevarne tutti i dati occorrenti al disimpegno dell'incarico loro affidato.

3. Accertata la condizione di cui al comma 1, l'avveramento della quale può anche risultare da dichiarazione notarile, l'Ente consegna al mutuatario la somma mutuata contro il rilascio di quietanza.

4. Sulla presentazione della quietanza di cui al comma 3, il conservatore dei registri immobiliari esegue, in margine alla iscrizione già presa, l'annotazione del pagamento della somma mutuata e della eventuale variazione nella misura degli interessi convenuta in relazione all'andamento del mercato finanziario. In tal caso l'ipoteca iscritta a favore dell'Ente fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.

5. L'Ente può consentire la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia.

6. Della suddivisione del mutuo e del frazionamento della ipoteca il conservatore dei registri immobiliari esegue annotazione a margine dell'iscrizione presa.

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonchè dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari ed un solo certificato.

8. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà per la stipula degli atti relativi alle operazioni di cui alla presente legge.

9. I mutui fondiari concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere perfezionati anche con la stipulazione di un unico contratto; in tal caso le somme erogate sono costituite in deposito cauzionale presso gli Enti mutuanti finchè non sia stata ad essi giustificata l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di edificio o complesso condominiale, l'Ente consente, nell'atto di quietanza finale a saldo ed a richiesta del mutuatario, la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia».

5.1

IL RELATORE

Il relatore ha già illustrato l'emendamento.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 6.

1. Il mutuatario può domandare la purgazione dell'immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, semprechè i creditori non abbiano titolo ad opporsi al rimborso anticipato.

2. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente sono comunque valide ed efficaci, nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza.

3. Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'Ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire la rinnovazione delle ipoteche.

4. Per gli effetti dell'articolo 2839 del codice civile e in deroga al disposto del numero 2 del secondo comma del detto articolo, l'Ente elegge il domicilio nel luogo della sua sede.

È approvato.

Art. 7.

1. Le spese per l'iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione di ipoteca sono a carico del debitore.

2. Sono parimenti a carico del debitore le spese:

a) di perizia e degli altri atti necessari relativamente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3;

b) di assicurazione degli immobili contro i danni da incendi di cui all'articolo 19, comma 1;

c) per la trattazione delle operazioni di cui alla presente legge e la stipula degli atti relativi.

È approvato.

Art. 8.

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito corrispondendo agli Enti un compenso, da stabilirsi contrattualmente, correlato al capitale restituito anticipatamente.

2. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del loro debito originario, hanno diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Le riduzioni parziali si effettuano con l'esibizione al conservatore dei registri immobiliari di una dichiarazione dell'Ente creditizio autenticata dal notaio.

3. I debitori hanno il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati in favore dell'Ente quando, dai documenti da loro prodotti o da perizie, risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia spettante all'Ente per le rimanenti somme dovute a norma di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

CAPO III

OPERAZIONI DI CREDITO EDILIZIO

Art. 9.

1. Il credito edilizio ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni garantiti da ipoteca destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione, sopraelevazione e recupero di immobili.

2. Ai mutui ed anticipazioni si applica la normativa concernente le operazioni di credito fondiario, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

3. L'ammontare di ciascun mutuo od anticipazione può raggiungere il 90 per cento del costo della costruzione, ivi compreso quello dell'area, o della spesa necessaria alla realizzazione della sopraelevazione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e recupero di immobili.

4. Non è di ostacolo alle operazioni di credito edilizio la precedenza di iscrizioni ipotecarie, ove il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda la percentuale prevista dal comma 3. Qualora le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'Ente concedente, il nuovo prestito può fare riferimento, anziché al valore di queste ultime, al capitale residuo del precedente mutuo.

5. I mutui di cui al presente articolo possono essere erogati anche col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati.

6. Nel caso che i lavori per i quali è concesso il mutuo siano ritardati o sospesi, gli Enti, secondo i criteri di cui all'articolo 8 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, possono provvedere alla vendita dell'edificio incompiuto, ovvero curarne il completamento per alienarlo successivamente.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«6-bis. La garanzia dello Stato, concessa ai sensi degli articoli 10-ter della legge 16 ottobre 1975, n. 492, e 44 della legge 5 agosto 1978,

n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, sulle operazioni di mutuo effettuate in pendenza delle procedure di esproprio nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è operante in via primaria a richiesta degli enti mutuanti in caso di insolvenza dei mutuatari, subordinatamente alla definitiva impossibilità di conferire efficacia all'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1982, n. 94, per effetto dell'infruttuosa chiusura delle procedure di esproprio.

6-ter. I criteri e le modalità del pagamento da parte dello Stato, per rate insolute, per rate non ancora scadute comprensive di capitale ed interessi corrispettivi e per eventuali oneri accessori, nonchè del recupero da parte degli istituti di credito per conto dello Stato, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro».

9.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi rimetto a quanto poc'anzi ha ben detto il ministro Carli. Qui si tratta di affermare un principio di ordine generale, quello per cui la garanzia primaria dello Stato, anche nel caso delle leggi richiamate, deve intendersi successiva alla escussione in questo caso dei soggetti mutuatari. Quindi il Governo sollecita l'approvazione dell'emendamento da parte del Senato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, avrei qualche perplessità su questo emendamento e ne spiego brevemente la ragione.

Il sistema introdotto dall'articolo 10-ter della legge n. 492 del 1975, poi ripetuto nell'articolo 44 della legge n. 457 del 1978, evidentemente, tendendo a favorire la concessione rapida dei mutui, soprattutto nei casi di costruzione di opere di edilizia abitativa nelle aree comprese nei piani di zona, in sostanza si fondava sulla possibilità di concedere il mutuo garantito da ipoteca anche nei casi in cui non fosse stata perfezionata la procedura di esproprio. Il comune inizia la procedura di esproprio e si limita a questo; successivamente stipula la convenzione con il soggetto che esegue il programma costruttivo cui si riferisce il finanziamento e, sulla base di tale convenzione, che immette il soggetto non nella proprietà, ma nel semplice possesso del terreno, lo autorizza a iniziare la costruzione e a concedere ipoteca su di essa. Accade però che, se questo procedimento di esproprio (abbiamo recentemente approvato una legge che tende proprio a risolvere l'enorme contenzioso pendente in materia di procedure espropriative) non va a buon fine, non si verifica il trapasso di proprietà. Il privato espropriato resta titolare del diritto reale sul bene, anche se ne ha perduto il possesso. In sede di esecuzione dell'ipoteca, cioè quando si passa alla fase di procedura della espropriazione immobiliare, il proprietario che si vede escusso un bene

ancora di sua proprietà può proporre opposizione all'esecuzione e quindi bloccare all'infinito l'operazione.

Per questo, nella legge si è sempre parlato di garanzia immediatamente operante, di garanzia primaria; cos'altro vuol dire se non garanzia immediatamente attivabile anche in difetto di altra garanzia? Se invece poniamo il vincolo che l'ente mutuante deve prima portare a termine la procedura di esecuzione immobiliare (gli avvocati presenti sanno quanto sia lunga, defatigante e sòggetta a mille possibilità di eccezione una procedura di espropriazione immobiliare), se cioè condizioniamo alla dimostrazione di infruttuosa esecuzione immobiliare la possibilità di far intervenire lo Stato, credo che troveremo rarissimamente, per non dire quasi mai, degli enti di credito fondiario o edilizio disposti a concedere mutui in questi casi, per cui bloccheremo l'esecuzione di tantissimi programmi di edilizia abitativa, con pregiudizio, a mio parere, per l'economia nazionale.

Inoltre va considerato che all'esame della Camera dei deputati vi è un disegno di legge sulla procedura del credito agevolato all'edilizia. Quella degli incentivi all'edilizia pubblica attraverso il credito agevolato credo sia la *sedes materiae* più adatta per inserire quanto previsto nell'emendamento al nostro esame. In questo momento forniremmo un'interpretazione autentica ad una norma che, a mio avviso, suona in senso contrario. Pertanto, come relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei esprimere la contrarietà del mio Gruppo all'emendamento presentato dal Governo per le stesse ragioni che ha testè esposto il senatore De Cinque. Con l'emendamento la garanzia primaria diventa garanzia ultima, innescando il processo che è stato qui ricordato e sul quale non voglio tornare.

Invito quindi il Governo a ritirare l'emendamento, il che consentirebbe di arrivare all'approvazione del disegno di legge con quel consenso generale che si è fin qui manifestato.

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, ritengo che ci si debba associare alle osservazioni di metodo fatte dal senatore De Cinque. Un'innovazione come quella proposta con l'emendamento governativo appare impropria in questa sede perchè la materia più vasta dell'edilizia economica e popolare - che, d'altra parte, è una materia speciale rispetto a quella del credito fondiario - è oggetto di trattazione in apposito provvedimento legislativo presso la Camera dei deputati e quindi ritengo che sia quella la sede più opportuna per l'esame di questa materia.

Per questi motivi anche il Gruppo socialista non è favorevole a questo emendamento, pur apprezzando il principio generale che lo ispira.

PRESIDENTE. A questo punto, chiedo all'onorevole Sottosegretario se intenda mantenere o ritirare l'emendamento in esame.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, devo mantenere l'emendamento anche basandomi su un parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che ci ha confortato nel presentarlo. Infatti, l'Avvocatura generale dello Stato ci ha confortato nella convinzione che la garanzia, per quanto denominata primaria, non può in alcun modo qualificarsi come sostitutiva dell'ipoteca (cioè come se si trattasse di una alternativa normale ad essa). Ad avviso del Governo, essa può assolvere soltanto un ruolo di eccezionale supplenza in taluni e tassativi casi che possono definirsi patologici, nei casi cioè in cui l'ipoteca venga meno o non acquisisca efficacia.

Per questi motivi, il Governo non accoglie la richiesta di ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

CAPO IV

OPERAZIONI DI CREDITO ALLE OPERE PUBBLICHE

Art. 10.

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni per la realizzazione di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome, delle società dagli stessi enti pubblici costituite, di imprese concessionarie delle opere e degli impianti predetti, nonché di soggetti privati.

2. Il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità relativamente ai soggetti privati deve risultare da leggi o da provvedimenti di una Pubblica amministrazione.

3. I mutui e le anticipazioni possono essere concessi fino all'intero importo della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera o dell'impianto e sono erogabili anche con il sistema dei versamenti rateali in base a stati di avanzamento. A tali operazioni si applica, in quanto compatibile, la normativa concernente il credito fondiario.

4. I finanziamenti dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro

consorzi; altre garanzie ritenute idonee dagli Enti. Oltre che dalle suddette garanzie, i finanziamenti potranno essere assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri.

5. Il privilegio è costituito con la pubblicazione sul Foglio degli annunci legali della provincia nella quale è o sarà situata ciascuna opera ed impianto, nonchè in quella ove ha sede il soggetto proprietario dell'opera o dell'impianto da finanziare. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al numero 5 dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

È approvato.

CAPO V

OPERAZIONI DI PROVVISTA

Art. 11.

1. Le operazioni di credito di cui alla presente legge, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, possono essere effettuate con le somme ricavate dalle emissioni di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi e dalle altre forme di provvista consentite, nei limiti stabiliti dalle altre disposizioni regolanti la materia.

2. Le emissioni obbligazionarie previste al comma 1 non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2410 del codice civile, nonchè alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

3. Agli Enti non si applicano le norme di cui agli articoli dal 2411 al 2420 del codice civile.

4. L'ammontare delle obbligazioni è garantito, oltrechè dai crediti nascenti dalle operazioni di finanziamento, anche dal patrimonio dell'Ente.

5. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono essere al portatore o nominative, e queste anche con cedola al portatore. Le obbligazioni al portatore possono essere convertite in nominative, e viceversa, su richiesta e a spese rispettivamente del possessore e dell'intestatario.

6. L'Ente ha la facoltà di acquistare le proprie obbligazioni sul mercato.

7. Al rimborso delle obbligazioni si provvede in conformità al regolamento stabilito all'atto delle emissioni di ciascuna serie; nel caso di estrazione a sorte il rimborso è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 15.

8. L'Ente ha anche la facoltà di rimborsare anticipatamente le obbligazioni emesse qualora ciò sia espressamente previsto nell'ambito del regolamento di cui al comma 7.

9. Le firme sulle obbligazioni possono essere apposte con sistemi meccanici.

È approvato.

Art. 12.

1. Agli Enti è consentita l'emissione di obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonchè delle riserve. Ai fini del computo di detto rapporto va tenuto conto delle cartelle emesse ai sensi della precedente disciplina. Raggiunto tale limite, gli Enti possono essere autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad aumentare il limite stesso fino a cinquanta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonchè delle riserve.

È approvato.

Art. 13.

1. Le obbligazioni sono incluse tra i titoli ammessi di diritto alla quotazione in Borsa.

2. Le quotazioni delle obbligazioni sono effettuate al corso secco.

È approvato.

Art. 14.

1. Le obbligazioni sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia.

2. Le obbligazioni possono essere ricevute in pegno per anticipazione da tutte le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dai rispettivi Istituti centrali di categoria.

3. I capitali che per legge, regolamento, contratto o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili o altrimenti, possono essere investiti o convertiti in obbligazioni emesse dagli Enti.

4. I soggetti che, per legge o statuto, hanno l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, possono investire fino ad un quarto, rispettivamente del tutto o della parte, in obbligazioni emesse dagli Enti.

5. Le obbligazioni possono essere accettate per cauzione dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di Borsa del semestre precedente se, al momento in cui la cauzione è prestata, il loro corso non è più basso.

È approvato.

Art. 15.

1. L'estrazione delle obbligazioni, prevista dall'articolo 11, comma 7, va effettuata alla presenza di un notaio almeno un mese prima della

scadenza del termine di pagamento della cedola. L'estrazione è pubblica e di essa viene data notizia almeno dieci giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I numeri delle obbligazioni estratte devono essere pubblicati a cura dell'Ente emittente, entro trenta giorni dall'estrazione, in appositi bollettini da diffondere immediatamente presso gli enti incaricati del servizio delle obbligazioni e tenuti a disposizione del pubblico. Entro lo stesso termine si deve provvedere alla pubblicazione di appositi bollettini riportanti anche i numeri delle obbligazioni estratte precedentemente che non siano state presentate per il rimborso.

3. Le obbligazioni e le cedole annesse, rimborsate a seguito di estrazione a sorte o che per qualunque titolo cessano di avere valore, devono essere annullate.

4. Maturato il termine di prescrizione, le obbligazioni e le cedole anzidette devono essere distrutte.

5. La distruzione dei titoli obbligazionari e delle cedole può avvenire anche prima del termine di prescrizione qualora gli Enti provvedano, nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia, alla loro riproduzione fotografica, che dovrà essere conservata fino alla scadenza del termine suddetto; tale possibilità è ammessa anche per le obbligazioni emesse in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16.

1. Il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitale non può essere ritardato da alcuna opposizione.

2. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza.

3. La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

È approvato.

Art. 17.

1. Ai contratti di credito si intende apposta la condizione risolutiva per il caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto e l'Ente può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.

2. Nei confronti dei debitori morosi a fronte dei prestiti concessi ai sensi della presente legge, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni

disciplinanti il procedimento esecutivo di cui ai titoli VII e VIII del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

È approvato.

Art. 18.

1. Gli Enti possono offrire mutui ed anticipazioni con rate a carico dei mutuatari sia costanti, sia variabili nel tempo.

2. Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui ed anticipazioni il cui capitale da rimborsare o il cui interesse siano soggetti a rivalutazione in applicazione di clausole di indicizzazione, il credito dell'Ente è garantito dall'ipoteca iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto, per effetto dell'applicazione delle suddette clausole, per capitale, interessi, spese ed accessori.

3. Per ottenere l'automaticità dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal comma 2, la nota di iscrizione di detta ipoteca deve contenere, anche senza altre successive formalità, l'indicazione che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto allo stesso comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive regolate da leggi speciali.

È approvato.

Art. 19.

1. Gli immobili da ipotecare a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro i danni dell'incendio. Il contratto di prestito deve contenere il vincolo a favore dell'Ente, col conseguente diritto a percepire direttamente dall'assicuratore l'indennità da questi dovuta. Il vincolo deve essere espressamente accettato dall'assicuratore. L'Ente ha facoltà di ottenere che l'assicurazione sia stipulata a suo nome e che il pagamento del premio annuale sia eseguito per suo mezzo. In tal caso il premio di assicurazione è sommato all'ammontare della rata di ammortamento e versato con la medesima.

2. Le somme dovute dagli assicuratori per indennità di perdite o deterioramento sono versate all'Ente creditore ed imputate a totale o parziale estinzione del debito come pagamento anticipato.

3. Le indennità pagate dall'assicuratore con consenso dell'Ente e con le cautele che si ritenga opportuno adottare possono essere restituite ai debitori allo scopo di riparare i danni.

4. Le medesime disposizioni si estendono ad ogni altro ramo di assicurazione relativo agli immobili.

5. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva le indennità sono versate all'Ente creditore sino a concorrenza del suo credito, fatti salvi i diritti dei terzi.

6. In caso di espropriazione parziale per pubblico interesse, qualora la restante parte dell'immobile ipotecato sia sufficiente a garantire la somma residuale del mutuo, l'Ente può consentire la sua continuazione senza che sia da esso riscossa e imputata a diminuzione del mutuo stesso la somma dovuta per indennità, tranne che per le rate scadute e non pagate.

È approvato.

Art. 20.

1. I libri ed i registri dell'Ente, qualora tenuti secondo le modalità stabilite dall'articolo 2710 del codice civile, come pure i loro estratti, possono fare prova in giudizio anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

È approvato.

Art. 21.

1. Nel rispetto delle altre disposizioni e, in particolare, delle norme regolanti la sua attività, l'Ente ha facoltà di cedere, *pro soluto*, i propri crediti e i relativi diritti e di rendersi cessionario di crediti.

2. Per effetto della cessione il credito deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con il cessionario.

È approvato.

Art. 22.

1. Anche in deroga a disposizioni di legge, per gli aumenti di capitale e dei fondi di dotazione degli Enti sono necessarie soltanto l'autorizzazione di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e l'approvazione di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

È approvato.

Art. 23.

1. Gli Enti possono detenere partecipazioni ed acquisire immobili nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia.

2. Gli immobili dei quali l'Ente divenga cessionario o aggiudicatario a tutela dei propri diritti di credito debbono essere venduti nel termine di dieci anni dall'acquisto.

3. Il prezzo di vendita degli immobili di cui al comma 2, sempre quando non si faccia luogo alla continuazione del mutuo, può essere convenuto in rate, purchè pagabile nel termine di dieci anni dalla cessione o aggiudicazione, ovvero, in parte, mediante accensione di un mutuo presso l'Ente medesimo e, in parte, mediante rate pagabili nello stesso termine.

4. In tutti i casi nei quali l'aggiudicatario o l'acquirente possa beneficiare del mutuo esistente, nella misura consentita dalla legge, non è necessaria la costituzione di nuova ipoteca, intendendosi continuativa la garanzia ipotecaria e trasferiti nell'aggiudicatario o nell'acquirente gli obblighi dell'originario contraente.

È approvato.

CAPO VII

UTILI E RISERVE

Art. 24.

1. L'Ente deve assegnare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'aumento del fondo di riserva ordinaria fino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la metà del capitale versato o fondi equiparati.

2. Soddisfatto l'obbligo di cui al comma 1, può essere corrisposta agli azionisti o partecipanti una remunerazione sul capitale versato o fondi equiparati.

3. I fondi patrimoniali, ivi compresi i fondi di riserva, possono essere impiegati, oltre che per le operazioni previste dalla presente legge, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi dagli istituti di credito speciale e conti correnti con la Banca d'Italia o con le aziende di credito con le quali gli Enti intrattengono rapporti di corrispondenza.

È approvato.

CAPO VIII

VIGILANZA

Art. 25.

1. Sono confermate nella materia oggetto della presente legge le competenze del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Ministro del tesoro e della Banca d'Italia, disciplinate dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha inoltre facoltà di emanare provvedimenti di carattere generale, ovvero particolare, concernenti le operazioni e le altre attività degli Enti.

3. Le categorie di investimento previste dall'articolo 24, comma 3, la durata delle operazioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, nonché le percentuali di credito concedibile, possono essere modificate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

È approvato.

CAPO IX

NORME FISCALI

Art. 26.

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritte nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al precedente periodo, deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni poste in essere ai sensi dell'articolo 1, ripartite in più fasi, le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma

approvato a norma dello stesso articolo, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione previste dalla presente legge, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi con clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione, ovvero alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non può comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, primo comma, ultimo periodo, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni di cui alla presente legge, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della presente legge da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

1. Le operazioni di impiego e provvista già perfezionate dagli Enti e sezioni opere pubbliche e per le quali sia stato già stipulato il contratto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinate dalle norme anteriori.

2. Le norme della presente legge saranno immediatamente applicabili alle nuove operazioni delle sezioni per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità: fino all'assorbimento delle sezioni stesse da parte degli Enti continueranno ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Sono abrogati gli articoli dall'1 al 19, dal 21 al 37, dal 68 al 71 e l'articolo 73 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

4. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

5. Sono abrogate le leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, fatti salvi gli effetti connessi con la temporanea operatività delle sezioni opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità prevista dal comma 2.

6. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 14 e l'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. È abrogato l'articolo 56 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

8. Agli Enti disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

9. È abrogato l'articolo 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali» (2370) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Senesi. Ne ha facoltà.

SENESI. Signor Presidente, è necessario ed urgente approvare questo disegno di legge, che tra l'altro ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, in quanto si riferisce ad una anticipazione per la copertura del costo del contratto della categoria degli autoferrotranvieri.

Questo provvedimento rappresenta un atto dovuto, sia da parte del Governo, sia da parte del Parlamento, anche se giunge con grave ritardo perchè le aziende da oltre 10 mesi stanno sostenendo i costi elevati dell'anticipazione di un contratto che avrebbe dovuto - nel momento in cui si firmava un testo contrattuale - essere rapidamente approvato.

La novità tra il testo governativo e quello modificato dalla Camera ci porta a porre dei quesiti al Governo. Nella prima stesura non era contemplata la copertura finanziaria del costo contrattuale degli autoservizi automobilistici di competenza statale. Mi rendo conto delle ragioni che hanno portato i colleghi della Camera e che porteranno anche noi, prima in Commissione e adesso in Aula, a votare a favore di questo provvedimento. Mi rendo anche conto delle ragioni per le quali i colleghi della Camera hanno assimilato la normativa degli autoferrotranvieri al regime della legge-quadro n. 151 del 1981 (che contemplava la copertura del costo contrattuale con una parte del trasporto pubblico di stretta competenza statale) cercando di dare una garanzia complessiva alle imprese.

Resta, però, un punto delicato e qui il Ministero dei trasporti ha tutta la sua responsabilità sul campo: quante sono le reali linee statali necessarie in questo paese? In effetti, nonostante due leggi finanziarie ed almeno due ordini del giorno votati in questo ramo del Parlamento, il Ministero avrebbe dovuto proporre la razionalizzazione tra il sistema delle ferrovie e quello delle linee statali che sono molto spesso in concorrenza, perchè sappiamo benissimo che vengono attribuiti servizi alla competenza statale direttamente concorrenti con le linee ferroviarie, delle Ferrovie dello Stato in particolare, quando non lo sono anche con le Ferrovie concesse. Quindi si crea - è vero - un'offerta di servizio che è però talmente diseconomica da porre questioni di gestione della spesa pubblica. Lo abbiamo detto, lo ha detto il Governo: tutti si impegnano ad ogni scadenza, nella discussione della legge finanziaria, sulla razionalizzazione della spesa del settore. Però, in questo settore specifico delle autolinee statali, la responsabilità è tutta del Governo e quindi del Ministro e del Ministero in particolare che in una conferenza annua attribuisce o riconferma linee statali automobilistiche.

Sia ben chiaro: noi non siamo ovviamente contro quei lavoratori e quindi accogliamo la messa in similitudine della copertura del costo del contratto; però, se anche queste linee nel futuro verranno attribuite ad un fondo per il trasporto pubblico legato al regime della legge n. 151, se questo avvenisse, ebbene, bisognerebbe che il Governo assumesse qualcuno degli impegni che fino ad oggi non ha mantenuto.

Ho voluto fare questo inciso perchè noi daremo parere favorevole ovviamente al testo in esame, anche se siamo consapevoli che le risorse da esso destinate sono chiaramente insufficienti; i tempi e i modi sono da definire; sappiamo che non siamo in condizione (così ci è stato detto in Commissione) di conoscere l'entità del disavanzo complessivo di tutte le aziende di trasporto. Evidentemente, non saremo certo noi a rallentare l'approvazione di un provvedimento che da parecchio tempo i lavoratori aspettano. Ci auguriamo che da parte del Governo ci sia almeno una proposta più organica nella prossima legge finanziaria. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deciso alla unanimità che domani, alle ore 18, si svolgerà il dibattito sulle variazioni intervenute nella composizione del Governo. Subito dopo si passerà al voto sulle conclusioni negative adottate dalla 1^a Commissione permanente in merito al decreto-legge sulle Usl. Ricordo che, per tale voto, è necessario il numero legale.

La seduta antimeridiana di domani non avrà pertanto luogo.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rezzonico. Ne ha facoltà.

REZZONICO. Signor Presidente, il consenso a questo provvedimento governativo relativo al finanziamento dei trasporti pubblici locali non ci esime dal valutare criticamente il complesso della situazione dei trasferimenti dei fondi dello Stato agli enti locali in ordine al sistema dei trasporti. Se noi pensiamo che, secondo i dati del 1989, i trasferimenti diretti, per quanto riguarda il sistema dei trasporti nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, sono ammontati a 13.400 miliardi, mentre per quanto riguarda il trasporto locale il fondo ripiano disavanzi e *deficit* è ammontato a 4.400 miliardi e il fondo degli investimenti a 400 miliardi, se a queste cifre si aggiungono gli stanziamenti determinati per le ferrovie in concessione a gestione governativa che ammontano a 1.091 miliardi, è indubbio che noi ci troviamo di fronte ad una somma complessiva che esige una riflessione critica in ordine al sistema dei trasporti locali. Questi finanziamenti peraltro risultano insufficienti e non evidenziano un *deficit* sommerso che anno per anno si trascina con oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato, anche indirettamente, perchè tutte le anticipazioni bancarie che molto spesso gli enti locali e le aziende municipalizzate sono costrette ad assumere si traducono poi in oneri finanziari che aggravano il *deficit* di gestione delle aziende stesse. Tutto ciò esige un atteggiamento, da parte del Governo e del Parlamento, che riveda criticamente questo complesso di sovvenzioni, ridefinisca le modalità con le quali queste si articolano e, punto focale, approvi la riforma della legge n. 151 del 1981.

Noi riteniamo che, nell'ambito del trasporto locale, ci sia la possibilità di attivare un complesso di misure che porti ad una razionalizzazione del sistema e quindi ad un risparmio complessivo perchè a questi fondi trasferiti non sempre corrisponde un soddisfacente sistema dei servizi a livello locale.

Questa revisione critica deve portare ad una individuazione di parametri per quanto riguarda le sovvenzioni di esercizio, parametri che devono tener conto delle modalità con le quali si articola il trasporto a livello della realtà territoriale, in riferimento anche ai piani regionali di trasporto, laddove le regioni li abbiano elaborati, ed ad un intervento sostitutivo del Governo e dello Stato per le regioni che invece questo piano dei trasporti non hanno ancora determinato.

Da alcuni dati sulle diverse realtà territoriali emerge che, ad esempio, la dotazione di personale in ordine al numero dei chilometri che viene effettuato dalle singole imprese comporta differenze troppo significative che quindi fanno intravedere che per alcune realtà il sistema dei trasporti nel suo complesso è gravato da un eccesso di personale; il che evidenzia che il sistema dei trasporti rischia di essere uno dei tanti meccanismi con i quali si introducono criteri assistenziali, piuttosto che criteri di logica efficienza.

Un ultimo aspetto vorrei porre all'attenzione del rappresentante del Governo, aspetto determinato dal fatto che nel sistema dei trasporti pubblici locali, in particolare per il servizio delle autolinee, abbiamo un sistema di sovvenzioni d'esercizio, attraverso le provvidenze governative, che non tiene conto del fatto che molte di queste società private di trasporto afferiscono ai fondi regionali d'esercizio e quindi acquisiscono sovvenzioni statali per l'esercizio di alcune linee. Nel contempo le stesse società di trasporto esercitano linee in concessione di tipo turistico, o comunque di tipo privatistico, a tariffe significativamente redditizie, per cui lo Stato e gli enti locali pagano in termini di sovvenzioni di esercizio e poi gli altri servizi che invece sono lucrosi, e quindi consentono un'operazione attiva, invece di andare a parziale compenso delle quote di esercizio deficitarie, in realtà, viaggiando su due canali distinti, finiscono per non sommarsi e quindi questo sistema delle sovvenzioni non introduce elementi di risparmio e di razionalizzazione, ma anzi induce le singole società ad attivare sistemi di servizio differenti perchè in entrambi i casi riescono, o per sovvenzione o per introiti tariffari, ad avere utili di esercizio molto spesso significativi.

Quindi, sotto questo profilo, penso che il provvedimento che oggi approviamo e sul quale c'è il consenso del Gruppo della Democrazia cristiana, sia importante; è un provvedimento che, pur se «tampone», ci induce e dovrebbe indurre il Governo ed il Parlamento ad affrontare tutta questa tematica in termini complessivi per arrivare ad una migliore definizione del sistema delle sovvenzioni statali in ordine a questo importante settore del trasporto locale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

CHIMENTI, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante di Governo.

SANTONASTASO, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Signor Presidente, onorevoli senatori, indubbiamente in quanto è stato detto nei due interventi c'è molto di vero, però le discrasie e le difficoltà sono da ricercarsi in una problematica molto più ampia che va al di là di un disegno di legge «tampone» qual è quello che stiamo trattando oggi.

Che si debba provvedere alla riforma della legge n. 151 del 1981 mi pare ormai affermato, però a tutti i senatori è noto, specificamente a quelli della Commissione 8^a, che questa riforma presenta notevoli difficoltà. Ad ogni modo credo che vi si dovrà porre mano onde ovviare

ai tanti provvedimenti «tampone» che poi creano una costellazione di leggi che fanno perdere una linea, un disegno comune.

Per quanto riguarda le diseconomie lamentate e per quanto riguarda anche la necessità di una revisione critica delle sovvenzioni, questo è un problema che è stato largamente affrontato in sede di esame della legge finanziaria per il 1989; in quella sede fu fatto un discorso molto approfondito al riguardo e ne uscì fuori una legge di accompagnamento di notevole rilievo. Dobbiamo però riconoscere che ci sono state grosse difficoltà nell'attuazione e nell'applicazione di quella legge; oggi soffriamo proprio di queste difficoltà che non hanno trovato ancora soluzione e che sono da ricercarsi negli impedimenti che hanno riscontrato gli enti locali, in modo particolare le regioni, alcune delle quali ancora non hanno provveduto a realizzare i piani regionali di trasporto.

Quindi ci sono queste discrasie, sono evidenti ed è necessario porvi mano, proprio per eliminare certe diseconomie. Il Governo pone una notevole attenzione a queste problematiche che vengono da lontano e che richiedono tempo per trovare una soluzione.

Circa quanto rilevato dal senatore Rezzonico in merito al doppio utile che vengono ad avere certe ditte concessionarie, che in sostanza godono sia della sovvenzione statale che di concessioni di linee turistiche estremamente redditizie, indubbiamente questo è un problema che va approfondito, però il senatore Rezzonico certamente si rende conto che non è facile trovare una soluzione a tale problematica. Comunque posso assicurargli che essa sarà oggetto di attenzione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni, in sede di conversione del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151:

All'articolo 1, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo *pro capite* del personale dipendente, l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di competenza statale.

3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro del tesoro:

a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;

b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. È autorizzato un primo concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo *pro capite* del personale dipendente, l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di competenza statale.

3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro del tesoro:

a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;

b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 190 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, questo è uno dei provvedimenti tesi a porre rimedio contingente ad un settore di vitale importanza che necessita di essere profondamente riformato. Ciò è stato messo in evidenza durante questo dibattito e anche nel corso della discussione dei provvedimenti sul bilancio e sulla legge finanziaria.

Fra le emergenze del settore dei trasporti è stata infatti inclusa quella dei trasporti pubblici locali, i quali contribuiscono in maniera determinante allo svolgersi delle attività della società moderna con riflessi in ogni campo.

Con le misure sottoposte all'approvazione del Senato si interviene in effetti soltanto parzialmente nei confronti della copertura contrattuale, anche in ragione della mancata approvazione del provvedimento relativo a interventi di contenimento e razionalizzazione. Il voto favorevole è pertanto motivato dall'assoluta necessità di destinare il contributo dello Stato alla copertura dell'onere derivante dal rinnovo del contratto. Rimane aperto in tutta la sua ampiezza il problema della riforma della legge quadro n. 151 del 1981, cui si è fatto riferimento, e dell'approvazione di misure adeguate a rispondere alle esigenze sempre più avvertibili anche in relazione all'altra grande emergenza delle città - quella del traffico - ormai non più riferita ai soli grandi centri, ma estesa e sempre più condizionante la vita di ogni agglomerato urbano.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, confesso di essere tentato di votare contro questo disegno di legge, perchè con un po' di buona volontà, se avessimo lavorato qualche mese in più, forse avremmo potuto riformare la legge n. 151 e avremmo potuto varare una nuova legge. Siamo qui invece a contribuire con 190 miliardi alla copertura parziale di un contratto datato 2 ottobre 1989.

Quanto diceva il senatore Rezzonico circa il sistema delle sovvenzioni che produce scompensi, corrisponde, ormai, a una filosofia risalente a venti anni fa; sappiamo che le regioni pagano, che i concessionari riscuotono e fanno il loro comodo in giorni differenti da quelli in cui mettono in attività le linee in concessione. Per cui mi

sembra demagogica l'impostazione data dalla collega Senesi e dal collega Rezzonico, che affermano di votare a favore pur essendo queste soluzioni all'italiana, alle quali si arriva in ritardo e con interventi parziali. Non vorrei essere Cassandra, ma fra sei mesi credo che torneremo sul problema, perchè i 190 miliardi non avranno coperto nulla.

SENESE. Infatti lo abbiamo denunciato.

SANESI. E a questo punto... (*interruzione del relatore*). No, si tratta di 190 miliardi per 147.000 addetti che hanno un contratto scaduto un anno fa. Quali arretrati allora volete coprire con questa cifra? È il conto che il Governo non è stato capace di fare, ma che avrebbe dovuto fare, come avevamo chiesto anche in Commissione. Votare a scatola chiusa non mi va assolutamente.

In altre occasioni si parla di benevola astensione; comunque in questo caso vi è astensione da parte del Movimento sociale italiano. Del resto, non si può fare altro; è solo un atto di buona volontà da parte nostra.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori» (2378)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha da poco concluso i suoi lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2378 per la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori»,

considerato:

che l'articolo 1, comma 4-bis, introduce il divieto per gli intermediari di trasferire all'estero disponibilità di non residenti ove non sia comprovato che le somme derivino da trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dai corrispettivi o altri introiti

realizzati in Italia, documentati dall'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze;

che detto divieto può essere di ostacolo alla libera o tempestiva ritrasferibilità all'estero delle disponibilità introitate o detenute in Italia da soggetti non residenti, con la conseguente possibile contrazione di afflussi di capitali esteri in Italia destinati sia agli investimenti che all'alimentazione di conti e depositi di non residenti;

che la stessa individuazione dei soggetti non residenti destinatari della norma potrà comportare non poche difficoltà applicative, in quanto si è fatto riferimento, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a figure giuridiche che possono non trovare riscontro nelle legislazioni di altri paesi;

che è necessario assicurare che i rapporti bancari con l'estero non subiscano intralci e condizionamenti tali da provocare fenomeni di disintermediazione, da incidere sulla correntezza dell'operatività bancaria e da comportare un aggravio di lavoro determinato dagli adempimenti richiesti al sistema creditizio per ogni ordine di trasferimento all'estero impartito dal soggetto non residente,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della citata norma ad individuare criteri idonei ad evitare che gli adempimenti previsti a carico dei non residenti e degli intermediari abilitati condizionino negativamente gli afflussi di capitali esteri in Italia, pongano il nostro paese in una posizione di sfavore rispetto agli altri Stati dell'area delle economie industrializzate e penalizzino il significato politico dell'adesione dell'Italia alla piena mobilità dei capitali.

9-2378.1

IL RELATORE

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, la materia trattata dal disegno di legge oggi sottoposto alla nostra approvazione è già stata esaminata dal Senato nella prima settimana di giugno. In quella occasione questo ramo del Parlamento espresse il suo voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, con alcune modifiche, ma esso decadde perchè non ottenne l'approvazione della Camera dei deputati nel termine dei 60 giorni prescritti dalla Costituzione.

La mancata conversione in legge del decreto-legge ha costretto il Governo all'emissione del nuovo decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che contiene il testo già approvato dal Senato, salvo alcune lievi modifiche.

La materia trattata è quella della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti di capitali da e per l'estero. Infatti, dal 14 maggio ultimo scorso sono stati liberalizzati i movimenti internazionali di capitali. Tale misura costituisce un passo fondamentale nel processo di unificazione economica e monetaria europea e in quello di integrazione internazionale in atto. Essa, però, comporta il pericolo che i contribuenti italiani, esportando i propri capitali e ricevendone i frutti all'estero, sfuggano all'obbligo di corrispondere al proprio paese i dovuti tributi secondo le regole internazionali e i principi fissati dal testo unico per le imposte indirette italiane.

Perciò si rende necessario stabilire norme di controllo e di rilevazione a fini fiscali dei trasferimenti di ricchezza, in modo che gli uffici finanziari possano accertare se i cittadini italiani assolvono i propri doveri nel campo tributario; le norme in discussione sono ispirate a tale principio.

Le modifiche apportate dal Governo al testo già approvato dal Senato riguardano perfezionamenti o chiarimenti delle norme stesse. In particolare, all'articolo 1 si è voluto chiarire che tra i trasferimenti di cui si deve mantenere l'evidenza rientrano anche gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati direttamente con gli intermediari bancari o finanziari autorizzati o per il loro tramite.

All'articolo 3, in materia di limiti all'esportazione al seguito di denaro, titoli e valori, accanto all'eccezione già introdotta dal Senato per i trasferimenti nei quali intervengano come emittenti o destinatari le banche intermediarie abilitate, è stata aggiunta anche quella per l'imbarco su navi ed aeromobili nazionali o esteri per le relative esigenze di gestione.

Nell'articolo 8, riguardante i redditi da capitale investito all'estero, che già era stato in parte modificato dal Senato, si è cercata una più precisa formulazione per attribuire al contribuente, per il reddito da capitale di fonte estera, la facoltà di non avvalersi della tassazione separata e di far concorrere il reddito stesso alla formazione del reddito complessivo imponibile.

A seguito delle modifiche approvate dal Governo, ci sembra che il decreto-legge abbia acquisito una migliore formulazione. Esso è stato presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati, ove nella seduta del 24 giugno ultimo scorso si è proceduto all'esame del provvedimento ed all'inserimento di alcuni ulteriori emendamenti, esprimendosi poi il voto favorevole alla conversione in legge. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono un po' più complesse di quelle che erano state inserite dal Governo. Esse riguardano gli articoli 1, 2, 3, 6, 7 ed 8. A me preme sottolineare soprattutto quelle agli articoli 1 ed 8 che possono dare luogo ad alcuni problemi.

Con le modifiche all'articolo 1, attuate con l'aggiunta di un comma 4-bis, viene stabilito che gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari non possono effettuare trasferimenti di capitali verso l'estero per conto di determinati soggetti stranieri se non ricevono una documentazione specifica da cui risulti che l'entità di tali trasferimenti non supera i capitali prima importati e gli eventuali introiti o corrispettivi realizzati in Italia. La norma prevede altresì che il Ministro delle finanze dovrà stabilire con proprio decreto i criteri e le modalità di tale documentazione. Lo scopo di questa disposizione è chiaramente quello di evitare che i cittadini stranieri possano essere lo strumento per il trasferimento di capitali italiani di cui non si voglia lasciare documentazione agli effetti fiscali.

L'obbligo di documentazione, tuttavia, se nel decreto del Ministro non verrà adeguatamente semplificato e limitato, rischia di tradursi in un pericoloso vincolo alla libera circolazione dei capitali di effettiva proprietà dei cittadini e delle organizzazioni stranieri, in modo tale da procurare nocimento all'economia nazionale e al sistema bancario italiano.

Anzitutto è da rilevare che l'obbligo di documentazione non sussiste nel caso di movimenti di capitale fino a 20 milioni di lire. Infatti, ponendo in relazione il comma 4-*bis* dell'articolo 1, che non sembra prevedere deroghe, con il comma 1 dello stesso articolo, che prevede obblighi di documentazione solo per i movimenti superiori ai 20 milioni di lire e poi con l'articolo 3, comma 1, che consente importazione ed esportazione di denaro fino a 20 milioni liberamente, senza obbligo alcuno di documentazione, di rilevazione o di dichiarazione, si deve ritenere che sia possibile al cittadino straniero farsi trasmettere nel proprio paese, a mezzo di un intermediario abilitato, i suoi capitali detenuti in Italia fino a tale limite senza obblighi di documentazione. Altrimenti potrebbero accadere episodi assurdi. Pensiamo, ad esempio, ad un cittadino comunitario che, venuto in Italia per turismo o affari, abbia portato con sè denaro in quantità inferiore a 20 milioni (limite al di sotto del quale l'importazione non deve essere dichiarata in dogana) e lo abbia depositato in banca per motivi di comodità e di sicurezza.

A questo punto, tale soggetto avrà una sola possibilità per riutilizzare all'estero le somme non spese, quella di prelevarle e di portarle con sè, al seguito. Non potrebbe infatti chiedere un bonifico diretto sulla sua banca estera perchè non in grado di esibire alcun documento.

Pertanto riteniamo assolutamente necessaria la non obbligatorietà della documentazione per trasferimenti inferiori ai 20 milioni di lire.

Un secondo aspetto di non facile soluzione, posto dall'emendamento 4-*bis*, è quello relativo ai soggetti cui debba essere applicata tale normativa. Esso fa riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, cioè le persone fisiche, gli enti non commerciali nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte dirette il quale comprende società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica, imprese familiari.

A parte il caso delle persone fisiche che sono ugualmente identificabili in qualsiasi ordinamento giuridico, è estremamente complesso e talvolta opinabile ricondurre a categorie tipiche del nostro ordinamento le figure giuridiche esistenti nella legislazione degli altri paesi, per cui il previsto decreto del Ministro dovrà necessariamente far luce anche su questo aspetto, al fine di fugare ogni incertezza e dubbio applicativo sia per i soggetti non residenti che per gli intermediari.

Il divieto per gli intermediari bancari e finanziari autorizzati a trasferire all'estero disponibilità di non residenti, ove non siano rilevati i dati previsti nel comma 4-*bis*, deve tendere allo scopo precipuo di impedire che il soggetto straniero funga da intermediario per movimenti di capitali italiani non rilevabili ai fini fiscali, ma si deve apprestare la massima attenzione a che non siano di ostacolo alla libera o tempestiva trasferibilità dei capitali effettivamente detenuti in Italia dai soggetti stranieri, a che non rischino di frenare, come conseguenza di eventuali intoppi, gli afflussi di capitale estero in Italia, onde assicurare che i rapporti bancari con l'estero non subiscano intralci o condizionamenti, non si incida sulla correntezza dell'operatività bancaria e non si aggravino i tempi delle operazioni per l'eccesso delle procedure e degli adempimenti. Si potrebbe infatti rischiare di frenare il processo di

perfezionamento delle procedure e dei sistemi di pagamento automatizzati, oggi in fase di sviluppo non solo nell'ambito domestico ma anche in quello riguardante l'operatività estera.

La norma del comma 4-*bis* dell'articolo 1 naturalmente si renderà operativa a seguito della emissione del decreto ministeriale previsto e delle necessarie istruzioni che esso dovrà contenere; in conseguenza, nella fase di attesa, la norma non esplicherà effetti.

La modifica introdotta dalla Camera all'articolo 2 completa la norma contenuta nel decreto relativa ai trasferimenti effettuati, attraverso non residenti, da soggetti già tenuti ad effettuare annualmente la dichiarazione dei redditi, contemplando e disciplinando anche il caso di soggetti esonerati da tale obbligo.

Le modifiche introdotte dalla Camera agli articoli 3, 6 e 7 costituiscono una più chiara ed opportuna integrazione alle norme del decreto. In particolare, l'aggiunta all'articolo 6 è volta alla tutela del contribuente per consentirgli il tempo sufficiente a produrre l'eventuale prova contraria prima della iscrizione a ruolo di un reddito solo presunto.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 8 si muovono nella conferma degli emendamenti già apportati agli articoli 4 e 8 del testo governativo da parte del Senato sul decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, integrandolo con ulteriori disposizioni sui fondi esteri collocati all'estero.

Con l'articolo 4 del testo del decreto-legge, in effetti, si è stabilito che non è soggetta all'obbligo di dichiarazione da parte degli investitori una serie di attività finanziarie per le quali, in ragione del regime di esenzione ad esse accordato, ovvero della tassazione mediante ritenuta a titolo di imposta o prelievo sostitutivo cui le stesse sono soggette, manca un concreto interesse per l'erario a controllarne i relativi flussi. Fra le attività per le quali non sussiste detto obbligo rientrano anche le quote dei fondi esteri già autorizzati ai fini valutari al collocamento nel territorio dello Stato.

Limitatamente a tali fondi già autorizzati si è anche stabilito che, fino all'attuazione delle direttive comunitarie in materia (che necessariamente comporteranno una completa valutazione anche delle relative implicazioni fiscali), ad essi rimanga applicabile il regime di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 512 del 1983. Stante la letterale formulazione di quest'ultimo articolo, poteva infatti dubitarsi che tale regime trovasse ancora applicazione nei confronti dei cennati organismi già autorizzati, posto che, a seguito del decreto valutario del 27 aprile scorso, l'offerta delle rispettive quote in Italia non è più soggetta alla preventiva autorizzazione valutaria, purchè risulti conforme alle direttive comunitarie. Si è quindi colta l'occasione non solo per ribadirne l'applicabilità ma anche, rimuovendo ingiustificate discriminazioni, per estendere detto regime a tutti i predetti organismi esteri (di natura sia statutaria sia contrattuale) già autorizzati a collocare in Italia.

Con le modifiche ulteriori all'articolo 8, introdotte dalla Camera dei deputati, si è inteso stabilire il regime di tassazione in Italia delle quote dei fondi mobiliari esteri collocate all'estero, con ciò volendosi evitare che il sottoscrittore residente potesse fruire di un trattamento più

favorevole rispetto a quello dei fondi italiani *ex lege* n. 77 del 1983 o a quello degli organismi esteri già autorizzati al collocamento in Italia ai quali, come detto, si applica il regime dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 512 del 1983.

Alla luce delle considerazioni espresse, si propone all'Assemblea l'approvazione del provvedimento e la conversione in legge del decreto-legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Signor Presidente, prima di concludere il mio intervento desidero aggiungere che, affinché trovino maggiori esplicazioni nel decreto-legge che dovrà emanare il Ministro delle finanze le preoccupazioni espresse nella mia relazione, ho predisposto un ordine del giorno, che ritengo possa essere considerato già illustrato per le osservazioni che ho precedentemente esposto.

La Commissione giustizia del Senato ha espresso il proprio parere ed io ritengo che il Governo, in base ad esso, dovrebbe darci più precise assicurazioni sul fatto che, laddove l'articolo 5 si riferisce alla pena pecuniaria, si voglia praticamente fare riferimento ad una sanzione amministrativa. Questa dizione non è del tutto felice in quanto potrebbe dar luogo ad incertezze applicative; ritengo, tuttavia, che quando si parla di pene pecuniarie si intenda la sanzione amministrativa. Inoltre, sarebbe opportuno precisare l'autorità competente, in base alle disposizioni, ad accertare l'infrazione stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo così ampiamente illustrato dal senatore Favilla è reiterato e recepisce varie integrazioni e correzioni che anche in questa sede si erano presentate ubbidendo a principi generali a cui noi siamo favorevoli e che abbiamo sempre sollecitato. Tuttavia vi è un emendamento all'articolo 1, assai maldestro e però, inserito probabilmente con ottime intenzioni dalla Camera dei deputati, che turba l'eleganza, la scorrevolezza e la logicità del testo.

Questo faticoso emendamento mira a far sì (lo interpreto, ma lo si poteva scrivere più chiaramente senza usare un contorto e faticoso giro di frasi) che quando un soggetto non residente agisca da tramite per un soggetto residente e si avvalga di intermediari finanziari a questo fine, egli debba sottostare alle stesse limitazioni che si attuano per i residenti in relazione alle loro azioni tramite intermediari finanziari. Questo era il fine che animava il bizzarro emendamento, il quale invece viene a stabilire – per raggiungere questo semplice fine – che i non residenti possono ritrasferire all'estero solo le somme che abbiano importato o trasferire *ex novo* sono le somme che abbiano ricevuto (qui poi viene usata una terminologia abbastanza strana) per «introiti realizzati in Italia», dove la parola «realizzati» penso voglia dire «conseguiti» e la parola «introiti» è invece misteriosa. Faccio alcuni esempi, tanto per spiegare come questo legislatore abbia scritto senza pensare troppo: le vincite al casinò sono un introito realizzato in Italia? Un regalo che una persona abbia fatto ad un'altra unita da affetti è un introito realizzato in Italia? Una raccolta di fondi a favore di un organismo internazionale

(per esempio l'aiuto all'infanzia) è anch'esso un introito realizzato in Italia? Qui si parla di corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia. Una eredità conseguita in Italia è un introito realizzato in Italia? Temo che qualcuno possa dire che non lo è. D'altra parte, se un soggetto si è fatto fare un prestito in Italia, questo è un introito realizzato in Italia?

A questo punto evidentemente il legislatore, per raggiungere il fine molto semplice che ho detto prima, si è imbarcato in una serie di definizioni che da un lato sono certamente imprecise, dall'altro - ove interpretate nel senso letterale - sono bizzarre e contrarie alla normativa comunitaria; infine, non sono utili a nessuno. Però la chiave della soluzione, per fortuna, sta nel fatto che il Ministro delle finanze emanerà un decreto per le modalità di applicazione di questa norma. Quindi la raccomandazione è che egli tenendo conto anche dell'ordine del giorno, che è generico ma in sostanza esprime quello che ho detto adesso, si occupi di due cose: in primo luogo, di evitare che i controlli siano tali da impedire le evenienze di cui ho detto, che sono evenienze logiche e legittime; in secondo luogo, di non ostacolare i turisti. Tra l'altro, i 20 milioni di lire dovrebbero essere esclusi; molti turisti, evidentemente, spendono di più o movimentano cifre superiori e quindi, poichè l'ordine del giorno riguarda soprattutto i depositi bancari, vorrei raccomandare al Governo di tener presente che se andiamo a rivolgere questa normativa ai turisti esteri creiamo una forma di esasperazione. Nel regime della libertà dei capitali i turisti in Italia dovrebbero compilare moduli che in Cecoslovacchia credo siano stati aboliti qualche giorno fa!

Pertanto, si raccomanda al Ministero delle finanze, con il suo potere di decretazione, di dare di questa norma, del resto poco applicabile nel regime comunitario di abolizione dei controlli alla frontiera e degli altri controlli, l'interpretazione più lata possibile affinché non si creino nuovi fastidi. Va stabilito - e con questo concludo - un concetto generale; quando si fanno le norme di liberalizzazione o ci si fida o non ci si fida. Una norma di liberalizzazione accompagnata da norme ispirate dalla sfiducia, non è più liberalizzazione. Insomma, quando ai bambini si dice che possono camminare, i bambini o camminano o non camminano; se hanno ancora le bende non camminano. Quindi c'è una contraddizione nell'idea che una volta stabilita una liberalizzazione, ci possano essere dei controlli efficaci su certi aspetti particolari, in realtà questo non sarà più possibile. Non sto a dire se ciò sia un bene o un male, a parte il fatto che abbiamo più volte espresso pareri favorevoli; dico solo che tutti sono a favore dell'Italia nel grande mercato del 1993 e dell'Italia in prima linea, e tutti i partiti lo sono, a favore della moneta unica europea. Allora, se siamo a favore della moneta unica europea, non si vede perchè si debba cincischiare sui trasferimenti dei non residenti, o dei residenti tramite i non residenti.

Se il fine è quello tributario, sappiamo che ci sono molti strumenti tecnici per procedere alla tassazione degli italiani, anzichè inseguire i non residenti per vedere se i loro comportamenti facciano da tramite ad operazioni che riguardano i movimenti valutari dei residenti.

Con queste riflessioni, comunque, il Gruppo socialista sollecita l'approvazione di questo provvedimento e dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garofalo. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, noi votammo a favore di questo provvedimento quando lo discutemmo al Senato un mese fa e consideriamo positive le modifiche che sono state apportate in seguito dalla Camera dei deputati. Il nostro voto, quindi, non può che essere favorevole e il mio intervento potrebbe finire qui. Voglio spendere solo qualche secondo sulla discussione che è stata sollevata dal relatore, in particolare a proposito della modifica apportata dalla Camera, di cui ha parlato adesso il senatore Forte, con l'introduzione di un comma 4-bis dell'articolo 1.

Anch'io penso che questa norma poteva essere formulata meglio, anche se forse a tutti gli interrogativi del senatore Forte si potrebbe rispondere che si tratta di introiti. Credo però che per esprimere ciò che volevamo dire il relatore, il senatore Forte ed io stesso, nel raccomandare al Governo, anzi al Ministro delle finanze che dovrà emanare il decreto, un certo percorso, si possa farlo molto più semplicemente di quanto non avvenga con questo ordine del giorno. L'ordine del giorno esprime una preoccupazione giusta, ma è formulato in maniera tale da sembrare quasi una critica al comma 4-bis dell'articolo 1 in sé, cosa che credo il relatore non voglia fare essendo suo obiettivo evitare gli intralci che da un'attuazione burocratica di essa potrebbero derivare. Se questa è la nostra intenzione, credo che dovremmo raccomandare al Ministro delle finanze con un ordine del giorno molto più chiaro di semplificare al massimo gli adempimenti che derivano dal comma 4-bis dell'articolo 1, nel momento in cui emanerà il decreto attuativo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, poche semplici osservazioni perchè mi sembra che sulle preoccupazioni che ho espresso sulla norma contenuta nel comma 4-bis dell'articolo 1 ci sia una sostanziale convergenza, sia per quanto ha detto il senatore Forte, sia per quanto ha detto il senatore Garofalo.

L'ordine del giorno va visto alla luce anche della relazione che io ho fatto; esso esprime soprattutto dalle perplessità, non si sofferma a precisare gli aspetti su cui c'è consenso ma (tenendo conto del fatto che il Ministro dovrà emettere un proprio decreto) si propone di porre in risalto gli aspetti di pericolo che un decreto ministeriale o troppo semplicistico potrebbe con sé comportare. Quindi esso non vuole esprimere, come ha pensato il senatore Garofalo, un parere contrario sull'obiettivo fondamentale che la norma contenuta nel comma 4-bis si prefigge, ma pone l'accento sulle preoccupazioni per le conseguenze che possono verificarsi se il decreto non sarà fatto in maniera adeguata.

Penso che, in questo spirito, l'ordine del giorno dovrebbe essere accolto dal Governo e sostenuto dall'Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vorrei ringraziare innanzi tutto il relatore per la circostanziata, approfondita, attenta relazione e vorrei subito brevemente chiarire i due punti che sono stati oggetto di osservazioni anche da parte della Commissione giustizia e che sono stati ripresi dal relatore, punti che mi pare siano di interpretazione univoca.

Laddove si pone, all'articolo 4, al cittadino che si dovesse trovare in determinate condizioni l'obbligo di un adempimento specifico, che è quello di indicare il trasferimento di denaro nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi, è intuitivo che l'ufficio cui compete il controllo è appunto l'ufficio che controlla la dichiarazione, quindi l'ufficio delle imposte dirette competente a esercitare quel controllo. Mi sembra che questo chiarimento sia sufficiente a fugare ogni perplessità in ordine all'ufficio cui fa riferimento l'articolo 4.

Per quanto riguarda invece la formulazione, certamente dal punto di vista giuridico non precisissima in senso terminologico, il *nomen* di «pena pecuniaria» previsto all'articolo 8 va inteso (ed è opportuna la richiesta di precisazione in questa sede) come «sanzione amministrativa pecuniaria», con tutte le conseguenze che questo comporta.

Forniti questi chiarimenti, mi pare che l'altro punto che ha suscitato qualche osservazione, da parte del relatore come da parte dei senatori intervenuti, sia quello che riguarda la modifica fatta al comma 4-bis dell'articolo 1 dalla Camera dei deputati. Si tratta di un emendamento d'iniziativa parlamentare il cui obiettivo credo sia condivisibile. Ferma restando la volontà del nostro paese e del Governo italiano di realizzare, in tempi più rapidi degli altri paesi e comunque in tempi antecedenti la data fissata, la liberalizzazione valutaria, tuttavia c'era e deve esserci la preoccupazione che dietro questo principio, certamente giusto e condivisibile, non si possa dare a soggetti che operano nel campo del riciclaggio del denaro sporco o comunque che abbiano l'intenzione di sottrarsi ai propri obblighi tributari la possibilità di trovare delle vie per realizzare comportamenti illeciti.

Certamente l'emendamento proposto dall'altro ramo del Parlamento cerca di perseguire questi scopi e penso di poter convenire con il senatore Forte sul fatto che la formulazione avrebbe potuto essere quanto meno più semplice. Tuttavia l'obiettivo è chiaro: è quello di sancire per il cittadino non residente almeno gli stessi obblighi previsti per il cittadino residente. Questa era una lacuna da colmare.

Posto che l'obiettivo sia questo, credo che, indipendentemente dalla precisione semantica o terminologica della parola «introiti», sia stato raggiunto un risultato positivo. Alle preoccupazioni giustamente sollevate nel merito potrà essere data una risposta positiva con il decreto ministeriale che, nel dettare i criteri e le modalità per la documentazione, si ispirerà certamente (come dice l'ordine del giorno sul quale sin da ora, signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole) non soltanto a principi di semplificazione e di chiarezza, ma anche a quegli indirizzi che hanno ispirato il Governo nel voler non limitare ma anzi favorire l'afflusso di capitali stranieri e la libera circolazione dei capitali.

In particolare l'obiettivo politico che è al centro di questo decreto-legge, di cui si chiede la conversione, è quello di mettere il

nostro paese non soltanto al passo, ma all'avanguardia tra i paesi che hanno fatto la scelta europea, la scelta internazionale, correndo qualche rischio (perchè così è) per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei capitali, secondo un criterio di modernizzazione. (*Applausi del senatore Forte*).

PRESIDENTE. Il relatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

FAVILLA, *relatore*. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione permanente sul disegno di legge al nostro esame.

VENTURI, *segretario*. La 5^a Commissione permanente ha espresso il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del provvedimento in titolo, per quanto di propria stretta competenza, dichiara di non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento, così come modificato dalla Camera dei deputati».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167:

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze».

All'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione

dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi».

All'articolo 3, al comma 3, le parole da: «nonchè a trasferimenti attuati» fino a: «per le relative esigenze gestionali» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili».

All'articolo 6, al comma 1, sono premesse le parole: «Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,»; dopo le parole: «i redditi» è inserita la seguente: «effettivi»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte».

All'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «e di incassare» sono sostituite dalle seguenti: «o di incassare»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, collocate all'estero sono assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 1 con l'aliquota del 12,5 per cento. Tale disposizione si applica, oltre che agli eventuali utili e proventi corrisposti in costanza della partecipazione al fondo, anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione della quota di partecipazione».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Trasferimenti attraverso intermediari)

1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione può richiedere i dati e le notizie relative a detti trasferimenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 7.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.

4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 2.

(Trasferimenti attraverso non residenti)

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.

1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Articolo 3.

(Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari)

1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonchè di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso.

2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata nei limiti degli importi risultanti dalla predetta attestazione. L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a trasferimenti nei quali intervengono come mittenti o destinatari, intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, anche quando detti trasferimenti sono effettuati per il tramite di vettori specializzati nonchè ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili; anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso.

4. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3.

Articolo 4.

(Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività)

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonchè i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi.

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dai commi 1 e 2 non riguardano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria produttivi di redditi di capitale esenti dalle imposte sui redditi ovvero soggetti alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alle ritenute di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Gli obblighi medesimi non riguardano altresì le quote dei fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.

Articolo 5.

(Sanzioni)

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico

degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsti dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire.

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione.

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

Articolo 6.

(Tassazione presuntiva)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.

Articolo 7.

(Criteri e modalità di applicazione)

1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonchè per la richiesta e la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 8.

(Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero)

1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta d'imposta. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'articolo 1, con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i titoli e certificati di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

3-bis. I proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, collocate all'estero sono assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 1 con l'aliquota del 12,5 per cento. Tale disposizione si applica, oltre che agli eventuali utili e proventi corrisposti in costanza della partecipazione al fondo, anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione della quota di partecipazione.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Come già ricordato in precedenza, il successivo disegno di legge, n. 2380, verrà esaminato nella seduta di domani.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 1° agosto 1990**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 1° agosto, alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione sulle comunicazioni del Governo.

II. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali (2380) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Allegato alla seduta n. 422**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 28 luglio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3958. - «Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione» (2388) *(Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

C. 2885-2906-2940-3020-3152-3231-3633. - Deputati RIDI ed altri; TORCHIO ed altri; PIRO ed altri; GOTTARDO ed altri; FERRARINI ed altri; TESTA Antonio ed altri; ZANIBONI ed altri. - «Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto» (2389) *(Approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

In data 30 luglio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3755. - «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» (1240-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

C. 4830. - «Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato» (1980-B) *(Approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

C. 4897. - Deputati GABBUCCIANI ed altri. - «Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero» (2390) *(Approvato dalla 3^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 26 luglio 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI. - «Riordino generale del sistema idrico italiano» (2385);

ACHILLI, MURMURA e GUZZETTI. - «Norme sui servizi anticendio» (2386).

In data 27 luglio 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

Bossi. - «Istituzione della provincia di Monza» (2387).

Disegni di legge, assegnazione

In data 30 luglio 1990, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

in sede deliberante:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato» (1980-B) (Approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

alle Commissioni permanenti riunite 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati GABBUCCIANI ed altri. - «Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero» (2390) (Approvato dalla 3^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 1^a Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

in sede deliberante:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati DIGNANI GRIMALDI ed altri. - «Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza» (2373) (Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

Deputati ARMELLIN ed altri. - «Contributo all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato» (2374) (Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» (1240-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a e della 8^a Commissione;

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (728-B) (Approvato dalla 11^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5^a Commissione.

In data 27 luglio 1990 il seguente disegno di legge è stato deferito

in sede referente:

alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali» (2380), previo parere della 1^a Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LOMBARDI ed altri. – «Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione» (2363), previ pareri della 2^a, della 12^a e della 13^a Commissione;

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Sofia il 21 settembre 1988» (2376) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a e della 8^a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988» (2377) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 8^a e della 12^a Commissione;

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Pizzo ed altri. – «Norme sulla istituzione del ruolo dei magistrati tributari e loro stato giuridico» (2312), previ pareri della 1^a, della 2^a e della 5^a Commissione;

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Bo ed altri. - «Disposizioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale della città di Urbino nonchè dei territori dei comuni dell'area culturale del Ducato di Montefeltro e Della Rovere» (2242), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 8^a, della 13^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

GIUGNI ed altri. - «Riforma della legge 11 maggio 1990, n. 108, sui licenziamenti individuali nelle piccole imprese» (2366), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 9^a e della 10^a Commissione;

alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

GUALTIERI ed altri. - «Norme sulla riproduzione assistita e sulla ricerca scientifica in campo genetico» (2355), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 7^a Commissione;

FILETTI e SIGNORELLI. - «Nuove normative transitorie in materia di farmacie rurali» (2362), previo parere della 1^a Commissione;

«Riordinamento del servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria» (2375) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 7^a, della 11^a, della 13^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

FERRARA Pietro e RICEVUTO. - «Interventi per l'adeguamento antisismico delle strutture urbane e degli edifici in zone ad alto rischio sismico» (2357), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 7^a, della 8^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 27 luglio 1990, sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

«Delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria nonchè disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione» (1453);

SCEVAROLLI ed altri. - «Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80);

SANTALCO ed altri. - «Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).

Su richiesta della 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in data 30 luglio 1990, sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

ZITO ed altri. - «Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiano» (174);

«Provvedimenti per la promozione delle esportazioni» (963).

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: PECCHIOI ed altri. - «Norme in materia di procedura di imposizione del segreto di Stato» (1663-bis) (*Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3 e 5 del disegno di legge n. 1663 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 26 luglio 1990*), già assegnato in sede referente alla 1^a Commissione permanente, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere la 2^a Commissione permanente.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 27 luglio 1990, la 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari» (2267).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 27 luglio 1990, il senatore Chimenti ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali» (2370) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 26 luglio 1990, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» (2017);

2^a Commissione permanente (Giustizia):

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1462);

Covi ed altri. - «Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile» (2185);

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

LAURIA ed altri. - «Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico» (2087). *Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge:* POLLICE e CORLEONE. - «Norme per la tutela, conservazione e valorizzazione del lago di Pergusa» (2115);

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

AZZARETTI ed altri. - «Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» (2188). *Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge:* FERRAGUTI ed altri. - «Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni» (2234); CASOLI ed altri. - «Norme modificative dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, in tema di accertamento dell'invalidità civile» (2349).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Giampaolo Tusset a membro del comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Franco Cruciani a membro del consiglio d'amministrazione della Cassa per il credito delle imprese artigiane.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6^a Commissione permanente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 24 luglio 1990, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge-delega 10 ottobre

1989, n. 349, lo schema di decreto legislativo concernente: «Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie» (n. 104).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, il predetto schema di decreto è deferito alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 settembre 1990.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 luglio 1990, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 5 giugno 1990 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

Detto verbale sarà inviato alla 4^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 25 luglio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il parere formulato dal Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, nella riunione del 26 giugno 1990, sulla relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1988 (*Doc. LXXXI*, n. 3).

Detto parere sarà trasmesso alle Commissioni permanenti 3^a, 5^a e 6^a.

Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 26 luglio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Aeritalia/Boeing (*Doc. LVIII*, n. 5).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 5^a, 8^a e 10^a.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 31 luglio 1990, ha trasmesso - in attuazione all'ordine del giorno n. 1, approvato dal Senato il 18 dicembre 1980 - il «Rapporto sugli aspetti e i problemi della partecipazione italiana alle Comunità europee relativo agli anni 1988 e 1989».

Detto rapporto sarà trasmesso alla Giunta per gli affari delle Comunità europee e alla 3^a Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Pulli ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00420, dei senatori Poli ed altri.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 105.

Interrogazioni

BERNARDI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere a quale punto sia l'applicazione della legge n. 449 del 1985 per il potenziamento degli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa che ha visto stanziati dalla stessa legge 1.115 miliardi ed altri 1.200 miliardi con la legge finanziaria del 1988.

Risulterebbe all'interrogante che complessivamente siano stati spesi meno di 200 miliardi mentre il traffico aereo cresce vertiginosamente e gli aeroporti europei vengono celermente adeguati alle accresciute esigenze.

(3-01291)

MURMURA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che le parziali o mancate risposte alle numerose interrogazioni in precedenza avanzate circa l'arrogante comportamento costantemente seguito dall'Enel per la pratica riguardante la imposta costruzione nella piana di Gioia Tauro-Palmi-Eranova della centrale a carbone, mentre ha avuto puntuale conferma nei provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria, esigono l'esame più attento del Governo, il quale non può non tenere conto delle numerose opposizioni delle amministrazioni e dei cittadini a tale insediamento, inutile e dannoso per la Calabria;

che l'esigenza di dotare il nostro paese di ulteriore energia elettrica, infatti, anche in conseguenza della erratissima scelta antinucleare, frutto di emotive, superficiali ed irrazionali valutazioni, richiede certo opere ed innovazioni per rispondere alle domande di operatori economici, ma non può imporre sacrifici deteriori sul piano dell'ambiente, dello sviluppo turistico calabrese e della stessa vivibilità,

su questo complesso problema si chiede di conoscere il parere e l'impegno del Governo.

(3-01292)

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la Lombardfin, carica fino al collo di titoli Paf, era «impiombata» e sull'orlo del fallimento;

che le sorti della Lombardfin sono completamente cambiate dopo che il signor Leati, che era sull'orlo del «crac finanziario», è stato visto a Milano nella serata di lunedì 16 luglio 1990 assieme al ministro del bilancio e della programmazione economica Paolo Cirino Pomicino,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se sia vero che la Lombardfin era sull'orlo del fallimento perchè carica di titoli Paf;

b) se sia vero che il signor Leati era sull'orlo del «crac finanziario»;

c) se sia vero che il ministro Pomicino il giorno 16 luglio 1990 era a Milano impegnato in fitte discussioni con il signor Leati;

d) se sia vero che dopo il colloquio del signor Leati con il ministro Pomicino la Lombardfin potrà ricollocare i titoli Paf in carico con l'aiuto delle banche diventate nuovamente amiche;

e) se sia possibile che un Ministro della Repubblica possa agire senza le dovute cautele e far trovare la sua immagine a fianco di privati che cercano di recuperare i loro rapporti con le banche per rilevanti operazioni di borsa.

(3-01293)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CONDORELLI, TOTH, TAGLIAMONTE. – *Al Ministro della marina mercantile.* – Premesso:

che ogni anno, con l'inizio della stagione balneare, si ripetono luttuosi incidenti sulle spiagge per l'inesperienza di molti bagnanti, specie giovanissimi, e per le carenze di una organizzazione dei soccorsi;

che nell'ultimo mese si sono avuti ben dieci morti affogati sul litorale domiziano, ciò che dimostra l'assoluta urgenza di interventi, si chiede di conoscere:

a) se sul litorale domiziano sia in funzione, almeno sulle spiagge più frequentate, un servizio di vigilanza e soccorso adeguato al gran numero di frequentatori delle spiagge della zona nella stagione estiva;

b) quali iniziative immediate intenda assumere il Ministro della marina mercantile per garantire la sicurezza dei bagnanti, specie i più giovani, in particolare assicurando una adeguata vigilanza sulle spiagge ed eventualmente vietando la balneazione laddove tale vigilanza non possa essere garantita;

c) se il Ministro stesso non ritenga di prendere in considerazione l'introduzione dell'obbligo di indossare il salvagente per tutti i minorenni incapaci di nuotare.

(4-05163)

FRANZA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* – Premesso:

che a carico del gruppo edile romano di Mario Genghini è incardinata una procedura di amministrazione straordinaria («legge Prodi»);

che fra i creditori iscritti risultano, per parecchie decine di miliardi, il Banco di Roma e la Banca nazionale del lavoro;

che al fine di rilevare le quote di detti istituti bancari si è scatenata una *bagarre* da parte di talune società che operano notoriamente nel settore immobiliare;

che le offerte fin qui ufficializzate sono nettamente sproporzionate, per difetto, rispetto alla entità ed al valore dei crediti di cui sopra;

che, con ogni probabilità, tali offerte sono state influenzate negativamente dalla presenza, negli atti della procedura, di alcune perizie risalenti, nella gran parte, al 1983 e mai più aggiornate;

che dalla relazione commissariale emerge che l'amministrazione dispone di liquidità, sotto forma di titoli di Stato, per oltre 120 miliardi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno e urgente promuovere il più ampio e approfondito chiarimento su tutti gli aspetti e i risvolti della vicenda in oggetto e, conseguentemente, valutare la possibilità di portare ad esaurimento le procedure a carico della Genghini mediante l'utilizzo dei titoli di Stato, e ciò al fine di evitare, finchè si è in tempo, che abbiano successo i reiterati tentativi di speculazione fin qui condotti in danno delle citate banche pubbliche.

(4-05164)

BERTOLDI. - *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che una dichiarazione della presidenza dell'UPPI (piccoli proprietari di case) invita i proprietari stessi a non applicare la disciplina dell'equo canone dal 1° gennaio 1991, cioè con l'entrata in vigore delle nuove tariffe derivanti dalla revisione degli estimi catastali dei fabbricati;

che la medesima dichiarazione fa riferimento all'articolo 12 della legge n. 392 del 1978 nella parte in cui dice: «Le modalità di applicazione della legge per il calcolo dell'equo canone si applicano fino all'attuazione della riforma del catasto edilizio urbano»;

che il catasto edilizio urbano ha completato la revisione degli estimi catastali e niente impedisce che tali estimi siano efficaci con il 1° gennaio 1991 come prevede la legge 30 dicembre 1989, n. 427,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se la revisione degli estimi catastali con la modifica del reddito sia da ritenersi riforma del catasto edilizio urbano, tale da far cessare le modalità di applicazione della disciplina di equo canone di affitti;

2) se l'amministrazione abbia tenuto conto dell'impatto che i nuovi redditi catastali avranno con la disciplina dell'equo canone almeno per i fabbricati che ne sono soggetti;

3) quali siano le precisazioni e gli interventi atti ad evitare la riapertura di nuovo contenzioso in una situazione di precarietà del mercato degli affitti.

(4-05165)

ANGELONI, PERUGINI, ANTONIAZZI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che il 14 aprile 1989 tre decreti governativi, recentemente rinnovati, hanno conferito alla prefettura di Milano specifici poteri in materia di funzionalità, efficienza e produttività dell'amministrazione periferica dello Stato a Milano;

che, attraverso tali provvedimenti, il Governo ha inteso avviare una sperimentazione volta a risanare la pubblica amministrazione e a ridare efficienza agli uffici statali nella provincia di Milano;

che con molto entusiasmo e generosità le espressioni più qualificate delle categorie produttive milanesi e le organizzazioni sindacali confederali a livello provinciale hanno collaborato con la prefettura per la migliore riuscita dell'operazione, stipulando apposite convenzioni;

che nell'arco di un anno sono stati elaborati 80 progetti finalizzati a recuperare efficienza e a smaltire le pratiche arretrate: tutto ciò è stato appurato dagli interroganti nel corso di una visita effettuata a Milano il 17 e 18 maggio 1990, in qualità di membri della Commissione bicamerale per il controllo degli enti previdenziali;

che tali progetti hanno registrato il forte consenso di tutte le amministrazioni interessate e riguardano principalmente i comparti della giustizia, dei beni culturali e ambientali, dell'istruzione, della ricerca scientifica, dei trasporti, dell'industria e del commercio, degli uffici finanziari e dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;

che tali progetti sono stati inoltrati alle autorità governative per la prescritta approvazione,

gli interroganti chiedono di sapere entro quanto tempo essi saranno approvati.

(4-05166)

FILETTI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Ritenuto:

che all'altezza della contrada Porticattozzo, ricadente nel comune di Aci Castello, è stato rimosso un tratto del vecchio binario lungo la linea ferroviaria Messina-Catania, lasciando libero il terreno residuo sul quale sono scaricati materiali vari, con grave pregiudizio per la salute dei cittadini e per la conservazione dei beni latitanti e con pericolo di vasti incendi;

che è necessario e utile che l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato alieni ad enti o a privati, che ne abbiano fatto o ne faranno richiesta, detto residuo tratto di terreno,

si chiede di conoscere:

a) se l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato ritenga di alienare ad enti o a privati il terreno residuo dalla rimozione del vecchio binario ferroviario della linea Messina-Catania all'altezza della contrada Porticattozzo ricadente nel comune di Aci Castello;

b) se al riguardo siano state inoltrate domande di acquisto di detto tratto di terreno ad opera di enti o privati;

c) quali condizioni e formalità vadano praticate perchè enti o privati possano avanzare richieste di acquisto del terreno medesimo;

d) in difetto, quali provvedimenti il Ministro dei trasporti o l'amministrazione ferroviaria intendano adottare per eliminare l'esecuzione di scarichi maleodoranti e dannosi nel detto tratto di terreno, che in atto è totalmente abbandonato, nonchè il pericolo di vasti incendi.

(4-05167)

COVI, CUTRERA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 13 marzo 1990 il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia ha indirizzato

una missiva ai capi degli uffici giudiziari di Milano con invito a far conoscere se siano state formulate e se siano state impartite disposizioni per la risoluzione dei problemi evidenziati dalle ispezioni ministeriali eseguite il 22 settembre 1987 e il 4 febbraio 1988;

che nella missiva predetta si afferma che tali ispezioni avevano rilevato l'ingente necessità di reperire locali e spazi «peraltro esistenti ed occupati da organismi quali l'Avvocatura distrettuale dello Stato, l'ufficio del registro atti giudiziari, l'archivio notarile ed il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali, nonchè da una agenzia di viaggi e da alloggi di servizio per alcuni autisti»;

che appare inammissibile assimilare attività del tutto estranee all'attività giudiziaria (quali l'agenzia di viaggio e alloggi di servizio, cui si possono aggiungere, in quanto anch'essi esistenti nel palazzo di giustizia di Milano, un'agenzia bancaria, un parrucchiere, uno spaccio di indumenti e di generi alimentari gestito da un CRAL) alle necessità di organi esercenti funzioni istituzionali quali il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori e di servizio intimamente connessi all'attività giudiziaria quale l'ufficio del registro atti giudiziari;

che, specie per quanto attiene al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Milano, è assolutamente necessaria la sua permanenza nei locali attualmente adibiti all'esercizio della giurisdizione, da ultimo quella prevista dal codice di procedura penale (articolo 97) sulla formazione degli elenchi dei difensori d'ufficio e dei termini di reperibilità d'intesa con il presidente del tribunale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si intenda disporre che i locali attualmente occupati dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori nei palazzi di giustizia devono permanere a disposizione degli stessi, anche nel rispetto di una tradizione ormai antica che ha dato ottimi frutti sotto il profilo della costante collaborazione tra autorità giudiziaria e organi rappresentativi del foro per il funzionamento degli uffici giudiziari, dimostrata in particolare dall'esperienza milanese;

se non si intenda presentare al Parlamento un disegno di legge per «la sistemazione negli uffici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori», così come previsto da apposito stanziamento contenuto nella legge finanziaria per il 1989, dando definitiva ed organica disciplina alla materia e risolvendo le controversie giudiziarie in corso con l'amministrazione finanziaria in relazione alle pretese da questa avanzate per la corresponsione da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, e in particolare di quello di Milano, di canoni di locazione.

(4-05168)

CASADEI LUCCHI, CAPPELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la provincia di Forlì è ripartita in tre ambiti territoriali storicamente distinti ed aggregati intorno alle città di Forlì, Cesena e Rimini, cui fanno riferimento gli ambiti istituzionali di programmazione nonchè l'articolazione delle organizzazioni economico-produttive, associazionistiche statali, politiche, culturali e sociali;

che tale assetto è invece contraddetto dalla struttura distrettuale della SIP; infatti l'area del cesenate è stata fatta gravitare su ben tre distretti: quello di Cesena, con alcuni comuni più vicini; quello di Forlì, in cui ricadono i comuni di Verghereto e Bagno di Romagna, e quello di Rimini per i comuni di Savignano, Gatteo, San Mauro Pascoli, Borghi e Sogliano;

che vi è addirittura il comune di Gatteo diviso a metà con la parte a mare ricadente su Cesena e quella a monte su Rimini;

che si tratta di una evidente incongruenza fra il modo con cui è strutturata la realtà economica, sociale ed istituzionale e l'organizzazione di alcuni servizi essenziali, come appunto la SIP, che hanno come unica ottica quella interna all'azienda;

che tali scelte però finiscono per incidere negativamente allorché si devono mettere in attuazione sistemi informatici tra strutture produttive, di servizio ed istituzionali operanti nello stesso ambito territoriale;

che ora si ha la notizia che sono in corso provvedimenti che peggiorano la situazione: infatti la direzione regionale emiliano-romagnola della SIP intende procedere alla realizzazione di un nuovo centro a Rimini anziché a Cesena ove esiste inoltre la necessità di potenziare l'ufficio periferico trasformandolo in agenzia (le utenze dell'intero territorio cesenate superano le 60.000), al fine di dotarlo di quei servizi necessari ad un bacino economico produttivo e commerciale che ha notevoli rapporti in ambito europeo,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire nell'ambito delle proprie competenze affinché la SIP riveda la propria articolazione distrettuale e la modalità operativa in provincia di Forlì, al fine di dotare l'area territoriale del cesenate di adeguate e razionali strutture e servizi.

(4-05169)

BERTOLDI. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Premesso:

che il presidente del CONI ha detto no alla proposta di un campionato di hockey sul ghiaccio italo-austriaco, il torneo della cosiddetta «Alpenliga»;

che a questa iniziativa sportiva di grande respiro, mirante ad integrare e non a sostituire il campionato italiano, avevano aderito con entusiasmo le società italiane ed austriache, convinte di avere una opportunità di promuovere un salto qualitativo nella tecnica di gioco delle loro squadre;

che le stesse comunità dell'Alto Adige, dove questo sport ha una storica diffusione, apprezzando una concezione sportiva aperta al futuro e quindi ad una dimensione europea, vi avevano visto e continuano a vedervi una nuova preziosa occasione di incontro feconda per la convivenza;

che il torneo «Alpenliga», trovando, d'accordo le società e gli organismi federali, l'affezione di spettatori, potrebbe effettivamente rappresentare un primo passo verso un campionato europeo per squadre di nazioni allo stesso livello in questo sport,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi addotti dalla presidenza del CONI per vietare il torneo;

quali possano essere i tempestivi chiarimenti e le azioni atti a rendere possibile il torneo «Alpenliga» durante il campionato 1990-91.
(4-05170)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Visto il procedimento penale n. 3119/89 – RG modello 21 – trasmesso dal pubblico ministero, dottor M. M. Maiga, della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, con «richiesta di rinvio a giudizio» (articolo 416-417 del codice di procedura penale) in applicazione del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 271);

preso atto che il giudice per le indagini preliminari, dottor Guido Piffer, del tribunale civile e penale di Milano in data 5 marzo 1990 ha emesso la sentenza n. 114 – nel procedimento penale n. 3214/89 RG GIP – di «non luogo a procedere» (articolo 129 del codice di procedura penale) per essere il reato (*ex* articoli 81/2, 640, commi 1 e 2, n. 1 e 61, n. 9, del codice penale) ascritto agli imputati-dipendenti dell'ASST stazione telefonica trasmissione segnalazione di Milano-Centro estinto per amnistia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 1986, per gli episodi delittuosi commessi anteriormente all'8 giugno 1986;

stabilito che per gli atti del procedimento penale n. 3119/89 – RG modello 21 – riguardante gli episodi delittuosi commessi successivamente alla data dell'8 giugno 1986, il pubblico ministero ha presentato richiesta di «rinvio a giudizio» nei confronti degli stessi imputati dipendenti dell'ASST;

preso atto che il giudice per le indagini preliminari, dottor Guido Piffer, del tribunale di Milano, in data 7 giugno 1990, ha pronunciato la sentenza n. 115 nel procedimento penale n. 3214/89 RG GIP di «non luogo a procedere» (articolo 129 del codice di procedura penale) per i reati ascritti agli imputati (articoli 81/2, 640, commi 1 e 2, n. 1 e 61, n. 9, del codice penale) perchè gli stessi sono estinti per intervenuta amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1990;

constatata la definizione del procedimento penale a carico dei 42 dipendenti dell'ASST poichè trattasi di reati di truffa continuata con le circostanze aggravanti *ex* articolo 81/2 e dell'articolo 61, n. 9,

l'interrogante chiede di conoscere se la direzione centrale personale e affari generali dell'ASST di Roma sia stata adeguatamente informata e se non si ritenga corretto disporre la conseguente applicazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 – titolo VII, capo I (infrazioni e sanzioni disciplinari) e capo III (procedimento disciplinare) – per evitare procedure omissive.

Considerato che l'ASST – ispettorato prima zona di Milano – è stata tempestivamente informata dall'autorità giudiziaria dopo il pronuncia-

mento delle suindicate sentenze, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che sussistano le ipotesi di omissione e di abuso di ufficio per non avere ancora disposto l'applicazione delle sanzioni disciplinari, mediante l'attivazione del procedimento, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(4-05171)

BOFFA, PIERALLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere:

se il Governo italiano si appresti a ritirare, sin dalla prossima Assemblea generale dell'ONU, il suo riconoscimento al vecchio Governo cambogiano, dominato dai *khmer* rossi, come più volte richiesto dal nostro Gruppo e come già è stato fatto dagli Stati Uniti;

quali passi il Governo italiano intenda compiere in direzione del Governo di Pnom Penh e del Governo del Vietnam al fine di contribuire al processo di pace in Cambogia.

(4-05172)

PERUGINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nell'anno in corso il Ministero dell'interno (direzione generale della Protezione civile e dei servizi anticendi - servizio reclutamento formazione professionale e interventi assistenziali) ha bandito concorsi pubblici per soli titoli a 280 posti di coadiutore dattilografo e a 215 posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dei servizi di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

che la procedura messa in atto dal Ministero dell'interno produce effetti benefici circa la celerità della procedura medesima, la tempestività delle assunzioni, la funzionalità conseguente dei servizi, il sollievo alla disoccupazione e il risparmio di risorse finanziarie notevoli;

che non sono pochi gli idonei di concorsi pubblici in attesa di assunzione e che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha di recente espletato un concorso a 5.000 posti di operatore specializzato di esercizio (quinto livello) con prove di dattilografia e di macchina contabile;

che lo stesso concorso ha comportato una spesa complessiva che si aggira sui 30 miliardi, avendo richiesto l'utilizzazione di strumenti tecnologici ragguardevoli;

accertato che il suddetto concorso, altamente selettivo, ha evidenziato negli idonei una preparazione adeguata alla crescente esigenza di funzionalità della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni che finora non hanno fatto ricorso agli idonei di precedenti concorsi pubblici non ritengano opportuno instaurare analoghe procedure onde coprire i vuoti di organico, in particolare nell'amministrazione della giustizia.

(4-05173)

VISIBELLI. – *Al Ministro della sanità.* – Con riferimento alle proprie interrogazioni (atti parlamentari 4-02203, riguardante la gestione della

della USL n. 1 di Barletta, presentata sin dal 5 ottobre 1988, nella seduta n. 167, 4-02216, riguardante l'opportunità di intensificare i controlli sulle derrate alimentari importate nel nostro paese ed in particolare sulle importazioni di cereali avvenute dopo la contaminazione radioattiva di Chernobyl (URSS) e per l'adeguamento della nostra legislazione a quella più avanzata esistente in altre nazioni europee, presentata sin dal 6 ottobre 1988, nella seduta n. 170, e 4-02383, riguardante le irregolarità commesse dalla società SIUCA, appaltatrice del servizio di nettezza urbana del comune di Barletta, presentata sin dall'8 novembre 1988, nella seduta n. 180), essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte del Ministro destinatario, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
 - 2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta alle suspecificate interrogazioni a risposta scritta.
- (4-05174)

VISIBELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Con riferimento alle proprie interrogazioni (atti parlamentari 4-02457, riguardante le iniziative da assumere in relazione a quanto denunciato dal dottor Gregorio Sgarra in ordine agli abusi ed alle irregolarità della gestione della USL n. 4 di Trani-Bisceglie, con particolare riferimento alle procedure seguite per il convenzionamento esterno, presentata sin dal 16 novembre 1988, nella seduta n. 186, 4-02465, riguardante la gestione finanziaria della USL di Barletta, presentata sin dal 17 novembre 1988, nella seduta n. 188, e 4-02640, riguardante la gestione della USL n. 1 di Barletta, anche in relazione alle spese sostenute per la locazione di un gruppo elettrogeno difettoso, presentata sin dal 20 dicembre 1988, nella seduta n. 206), essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
 - 2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta alle suspecificate interrogazioni a risposta scritta.
- (4-05175)

VISIBELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Con riferimento alle proprie interrogazioni (atti parlamentari 4-02646, riguardante la necessità di una sollecita regolamentazione del servizio di raccolta dei rifiuti dato in appalto dal comune di Barletta alla società SIUCA, presentata sin dal 20 dicembre 1988, nella seduta n. 206, 4-03141, riguardante la gestione amministrativo-contabile della USL n. 6 di Bari, presentata sin dal 4 aprile 1989, nella seduta n. 238, 4-03282, sulle iniziative adottate dai comitati di gestione delle USL pugliesi a seguito della richiesta dell'assessore regionale alla sanità di riesaminare l'inquadramento del personale sanitario in relazione alla presentazione di alcune denunce per truffa ai danni dello Stato, presentata sin dal 27 aprile 1989, nella seduta n. 250, e 4-03345, riguardante la gestione del servizio di nettezza urbana del comune di Barletta da parte della società appaltatrice, presentata il 4 maggio 1989, nella seduta n. 255), essendo stati

stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
- 2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta alle suspecificate interrogazioni a risposta scritta.

(4-05176)

VISIBELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Con riferimento alle proprie interrogazioni (atti parlamentari 4-02125, riguardante il rapporto di lavoro instaurato dal comune di Conversano con i coniugi La Selva, presentata sin dal 27 settembre 1988, nella seduta n. 159, 4-02337, per un intervento presso l'amministrazione comunale di Bisceglie volto al rispetto di quanto previsto dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di intitolazioni di strade e piazze, presentata sin dal 26 ottobre 1988, nella seduta n. 177, 4-02580, sulla disparità di trattamento riservata dall'amministrazione comunale di Andria alle richieste di autorizzazione per la costruzione di impianti sportivi presentate dalle società Sportland e Fidelis, presentata sin dal 14 dicembre 1988, nella seduta n. 200, e 4-03389, sulle iniziative assunte in relazione alla gestione amministrativo-contabile della USL n. 6 di Bari-Molfetta, presentata sin dal 16 maggio 1989, nella seduta n. 257), essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
- 2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta alle suspecificate interrogazioni a risposta scritta.

(4-05177)

VISIBELLI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Con riferimento alla propria interpellanza e alle proprie interrogazioni (atti parlamentari 2-00056, riguardante il questionario proposto dall'Enel-Puglia ai partecipanti alla prova scritta del concorso per contratti di formazione e lavoro per operaio, presentata sin dal 30 novembre 1987, nella seduta n. 42, 4-00967, sui motivi per i quali non si è ancora provveduto ad omologare dispositivi per l'azzeramento della tara sulle bilance da banco, presentata sin dal 21 gennaio 1988, nella seduta n. 64, e 4-02497, sul giudizio del Governo in relazione ai criteri seguiti dal CIP di Macerata per la determinazione della tariffa unica per i comuni metanizzati, presentata sin dal 23 novembre 1988, nella seduta n. 192), essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
- 2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta ai suspecificati atti di sindacato ispettivo.

(4-05178)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle partecipazioni statali.* - Con riferimento alle proprie interrogazioni (atti parlamentari 4-02124, sulla legittimità dell'assegnazione da parte del comune di Gioia del Colle alla società CEI di suoli destinati all'edilizia economica e popolare, presentata sin dal 27 settembre 1988, nella seduta n. 159, 4-02215, per l'accoglimento del piano presentato alla regione Puglia dalla Finenergia in merito all'utilizzazione delle maestranze dell'ex Breda-SGT di Bari nella gestione degli impianti di depurazione dati in concessione dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, presentata sin dal 6 ottobre 1988, nella seduta n. 170, e 4-03403, per l'abolizione delle dirigenze inutili negli enti a partecipazione statale e sull'opportunità di stabilire i limiti di età per poter accedere a tali incarichi, presentata sin dal 23 maggio 1989, nella seduta n. 258), essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
- 2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta ai suspecificati atti di sindacato ispettivo.

(4-05179)

VISIBELLI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Con riferimento alle proprie interrogazioni (atti parlamentari 4-03042, per un intervento volto a verificare che le autovetture dello Stato e le scorte siano adoperate esclusivamente per ragioni di servizio e per un censimento reale degli autoveicoli in dotazione alle singole amministrazioni, presentata sin dal 14 marzo 1989, nella seduta n. 229, e 4-03344, per un intervento volto ad eliminare le incongruenze legislative emerse in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, laddove disciplina il trattamento di missione nel pubblico impiego, presentata sin dal 4 maggio 1989, nella seduta n. 255), essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
- 2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta ai suspecificati atti di sindacato ispettivo.

(4-05180)

VISIBELLI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Con riferimento alla propria interrogazione (atto parlamentare 4-00805, riguardante l'adozione di provvedimenti, anche a livello comunitario, a sostegno dei produttori pugliesi d'olio d'oliva, presentata sin dal 16 dicembre 1987, nella seduta n. 57), essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
- 2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta alla suspecificata interrogazione a risposta scritta.

(4-05181)

VISIBELLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Con riferimento alla propria interrogazione (atto parlamentare 4-03391, sulla illegittimità dell'addebito, ai titolari delle aziende commerciali e artigiane, della quota associativa ad un patronato a seguito della sottoscrizione di un'ambigua delega che compare sui moduli di versamento dei contributi per l'assicurazione INPS e per l'assistenza sanitaria, presentata sin dal 16 maggio 1989, nella seduta n. 257), essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
- 2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta alla suspecificata interrogazione a risposta scritta.

(4-05182)

VISIBELLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Con riferimento alla propria interrogazione (atto parlamentare 4-02274, sui motivi per i quali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non stampi e non venda in proprio i libri per la preparazione delle materie oggetto dei concorsi per l'accesso alle varie qualifiche dell'amministrazione, anche in relazione alle speculazioni perpetrate nella vendita di detti libri, presentata sin dal 13 ottobre 1988, nella seduta n. 173), essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
- 2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta al suspecificato atto di sindacato ispettivo.

(4-05183)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri dell'interno, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.* – Premesso che con interrogazione 4-02855 lo scrivente ha già posto il problema delle spese eccessivamente facili di manifestazioni culturali e di spettacoli organizzate dagli enti locali siciliani;

considerato che, in questa estate 1990 ed in quella precedente del 1989, alcune amministrazioni locali, quale quella della provincia di Siracusa, hanno spinto la spesa oltre quella prevista dal bilancio;

ritenuto che da parte della Corte dei conti viene ogni anno espresso un giudizio negativo verso quelle amministrazioni pubbliche che preferiscono agli investimenti in opere pubbliche prioritarie – quali l'acqua, le strade, le fognature e l'illuminazione – la realizzazione di un turismo di consumo e non di produzione,

l'interrogante – poichè a tutt'ora non ha ricevuto risposta alla precedente interrogazione – chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare perchè si interrompano i rapporti illeciti fra pubblica amministrazione e società varie di spettacolo che si nascondono dietro la pubblica utilità nelle manifestazioni culturali.

(4-05184)

